

RIVISTA PER LA CONSULENZA IN AGRICOLTURA

Mensile di aggiornamento ed approfondimento in materia societaria, fiscale e giuslavoristica

Normativa e prassi in sintesi

La Legge di Bilancio per il 2023

Centro studi tributari 3

Normativa e prassi in sintesi

25

Legale

Il sequestro finalizzato alla confisca delle quote della società in caso di vendita di prodotti falsi a denominazione di origine controllata: uno sguardo d'insieme

Samuele Cantini 28

Fiscalità agricola

L'esenzione Irpef per i redditi fondiari prorogata anche per il periodo d'imposta 2023

Alberto Tealdi 37

Aumentano i soggetti che possono fruire della piccola proprietà contadina

Luigi Scappini 41

Dichiarazione Iva in pratica

Salvo Virone 46

Finanza verde

Le prime novità del 2023 per la finanza verde: le disposizioni della Legge di Bilancio e la Sabatini green

Fabrizio Rosatella 58

Unione Europea

Facoltà per gli Stati membri di introdurre la "domanda senza oneri" per accedere agli interventi della Pac 2023-2027 da parte dei beneficiari

Salvatore Carfi 63

Lavoro & previdenza

Le principali novità della Legge di Bilancio 2023 in materia di lavoro

Francesco Bosetti 68

Il caso risolto

Recesso di un socio con successiva perdita della pluralità

Centro studi tributari 77

Osservatorio giurisprudenziale

79

La Legge di Bilancio per il 2023

Centro studi tributari

Di seguito si offre un quadro di sintesi delle principali novità introdotte con la L. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio per il 2023, pubblicata sul S.O. n. 43/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, con specifico riferimento al comparto agricolo.

Articolo 1, comma	Contenuto
<p>45-51</p>	<p>Credito di imposta acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca</p> <p>Alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un credito d'imposta, in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel I trimestre solare dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'Iva.</p> <p>Il credito di imposta è riconosciuto anche alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca in relazione alla spesa sostenuta nel I trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.</p> <p><u>Modalità di utilizzo</u></p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2023.</p> <p>Non si applicano i limiti di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007; e - all'articolo 34, L. 388/2000. <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate</p>

	<p>in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, D.Lgs. 385/1993, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, D.Lgs. 385/1993, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli.</p> <p>In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità, rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva, di cui al D.P.R. 322/1998, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf, dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.</p> <p>Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis, D.L. 34/2020, nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, D.L. 34/2020.</p> <p>Il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta è effettuato dal Mef.</p> <p><u>Modalità utilizzo del credito III trimestre 2022</u></p> <p>Introducendo nell'articolo 7, D.L. 115/2022, il nuovo comma 1-<i>bis</i>, viene previsto che il credito relativo al III trimestre 2022 può essere utilizzato, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, entro il 31 marzo 2023.</p>
<p>54</p>	<p>Regime forfettario</p> <p>Intervenendo sull'articolo 1, L. 190/2014, la soglia dei compensi e dei ricavi per il c.d. regime forfettario viene elevata a 85.000 euro rispetto ai precedenti 65.000 euro.</p> <p>Viene, inoltre, prevista la cessazione immediata dal regime in caso di superamento del tetto di 100.000 euro, con obbligo di versamento dell'Iva a decorrere dalle operazioni che comportano l'uscita dal regime.</p>
<p>70</p>	<p>Fondo cessione gratuita prodotti per concorsi a premi</p> <p>Viene istituito, nello stato di previsione del Mef, un fondo destinato all'attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita, da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio, nell'ambito di manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonché da enti religiosi, nel rispetto delle previsioni in materia di regime <i>de minimis</i>.</p> <p>Con D.P.C.M., da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, sono adottati termini e modalità di attuazione.</p>

<p>73</p>	<p>Aliquota Iva cessione di <i>pellet</i> Viene prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% per le cessioni di <i>pellet</i>.</p>
<p>80</p>	<p>Proroga esenzione Irpef redditi dominicale e agrario Modificando l'articolo 1, comma 44, L. 232/2016, viene estesa al 2023 l'esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e lap iscritti nella previdenza agricola.</p>
<p>100-105</p>	<p>Assegnazione agevolata ai soci e trasformazione agevolata Viene previsto un regime agevolato per le Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Analogo regime agevolato si applica alle società, aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.</p> <p><u>Regime agevolato</u> Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dell'8%, elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.</p> <p>Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva del 13%.</p> <p>Limitatamente agli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità di cui all'articolo 52, comma 4, primo periodo, D.P.R. 131/1986. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9, Tuir, o, in alternativa, utilizzando i moltiplicatori di cui sopra, è computato in misura non inferiore a uno dei 2 valori.</p> <p>Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni relative al trattamento fiscale degli utili previste dall'articolo 47, commi 1, secondo periodo e dal 5 all'8, Tuir, relativi alla presunzione di distribuzione degli utili di esercizio, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e trattamento fiscale di dette assegnazioni; tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.</p>

	<p>Ai fini dell'imposta di registro, le aliquote relative alle assegnazioni e alle cessioni ai soci sono ridotte alla metà mentre quelle ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.</p> <p>L'imposta sostitutiva deve essere versata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in misura pari al 60% entro il 30 settembre 2023; e - in misura pari al 40% entro il 30 novembre 2023 <p>con i criteri di cui al D.Lgs. 241/1997.</p>
106	<p>Estromissione beni imprese individuali</p> <p>Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, L. 208/2015, relative all'estromissione agevolata dei beni dalle imprese individuali si rende applicabile anche ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.</p>
107-109	<p>Rideterminazione terreni e partecipazioni sociali</p> <p>Viene riproposta la possibilità di procedere alla rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, dei terreni agricoli e di quelli edificabili, posseduti al 1° gennaio 2023, versando un'imposta sostitutiva del 16%.</p> <p>Il versamento deve essere effettuato nel termine del 15 novembre 2023 in unica soluzione o in un massimo di 3 rate annuali di pari importo, nel qual caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.</p> <p>Anche la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15 novembre 2023.</p>
110	<p>Estensione agevolazione per la piccola proprietà contadina</p> <p>Intervenendo sull'articolo 2, D.L. 194/2009, viene aggiunto il comma 4-ter con cui viene esteso il regime agevolativo c.d. piccola proprietà contadina anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di 24 mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli Iap.</p>
111	<p>Agevolazioni acquisto terreni montani</p> <p>Viene modificato l'articolo 9, comma 2, D.P.R. 601/1973, prevedendo che nei territori montani:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) situati a una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine; b) compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale; c) facenti parte di comprensori di bonifica montana <p>i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e Iap, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale</p>

	<p>e di bollo. Le agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di 5 anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.</p>
<p>153-161</p>	<p>Definizione agevolata avvisi bonari</p> <p>Viene introdotta la possibilità di definizione per le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023 o per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data.</p> <p>La definizione avviene tramite il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.</p> <p>Il pagamento avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis, D.Lgs. 462/1997. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.</p> <p>Parimenti definibili sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972, il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023.</p> <p>La definizione avviene con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.</p> <p>Il pagamento rateale prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.</p> <p>Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.</p> <p>In deroga al c.d. Statuto del contribuente i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato, contemplati dall'articolo 25, comma 1, lettera a), D.P.R. 602/1973, ordinariamente previsti entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, sono prorogati di un anno.</p>
<p>160-161</p>	<p>Riapertura termini versamenti</p>

	<p>Vengono riaperti i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per l'iva, già sospese da precedenti provvedimenti e in scadenza il 22 dicembre 2022. Il riferimento è ai versamenti già sospesi in favore delle Federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'articolo 1, comma 923, lettere a) e c), L. 234/2021, con riferimento alle ritenute alla fonte e all'iva; - dell'articolo 7, comma <i>3-bis</i>, D.L. 17/2022, che ha disposto una prima proroga della scadenza dei versamenti al 31 luglio 2022; e - dell'articolo 39, comma <i>1-bis</i>, D.L. 50/2022, che ne ha posticipato la scadenza al 30 novembre 2022 <p>che si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022, ovvero, in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime 3 rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, è prevista la decadenza dal beneficio della rateazione e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.</p>
<p>166-173</p>	<p>Regolarizzazione irregolarità formali</p> <p>Viene introdotta la possibilità di regolarizzazione per le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'iva e dell'Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, a condizione che le violazioni non siano già state contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023.</p> <p>La regolarizzazione avviene mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.</p> <p>Il pagamento è eseguito in 2 rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.</p> <p>Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. <i>voluntary disclosure</i>) di cui all'articolo 5-quater, D.L. 167/1990; - per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato; - per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023.

	<p>In deroga all'articolo 3, comma 3, L. 212/2000, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un pvc, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, D.Lgs. 472/1997, sono prorogati di 2 anni.</p> <p>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione.</p>
<p>174-178</p>	<p>Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento</p> <p>Viene prevista la possibilità di regolarizzazione, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, delle violazioni diverse da quelle relative agli avvisi bonari e alle irregolarità formali, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti.</p> <p>La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973. Inoltre, la regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.</p> <p>La regolarizzazione avviene con il versamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.</p> <p>Il versamento può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13, D.Lgs. 471/1997, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20, D.P.R. 602/1973, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.</p> <p>Restano validi i ravvedimenti già effettuati al 1° gennaio 2023 e non si dà luogo a rimborso.</p> <p>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione.</p>
<p>179-185</p>	<p>Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento</p> <p>Viene prevista la possibilità di procedere alla definizione, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, degli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3, D.Lgs. 218/1997, relativi a pvc consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, nonché agli atti di accertamento con adesione</p>

	<p>relativi agli inviti di cui all'articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023.</p> <p>In tal caso le sanzioni si applicano nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, nonché gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, D.Lgs. 218/1997, entro il termine ivi previsto, con la riduzione a 1/18 delle sanzioni irrogate.</p> <p>Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, D.L. 167/1990.</p> <p>Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione.</p>
<p>186-205</p>	<p>Definizione agevolata delle controversie tributarie</p> <p>È introdotta la possibilità di definizione delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, al 1° gennaio 2023.</p> <p>La definizione avviene, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992.</p> <p>In caso di ricorso pendente iscritto nel I grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.</p> <p>In caso di soccombenza dell'Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1° gennaio 2023, le controversie possono essere definite con il pagamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di I grado; b) del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di II grado. <p>In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta (40% o 15%), per la parte di atto annullata.</p> <p>Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l'Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.</p>

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata al 1° gennaio 2023, e con il pagamento del 40% negli altri casi.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in I grado è stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE e l'Iva riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento (UE) 2015/1589.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda, da effettuarsi entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma (ossia, ogni atto impugnato), esente dall'imposta di bollo e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. Nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'[articolo 17](#), D.Lgs. 241/1997. Nel caso di versamento rateale, il perfezionamento si ha con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

	<p>Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito della documentazione richiesta, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.</p> <p>Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023.</p> <p>L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.</p> <p>Per i processi dichiarati estinti l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di 60 giorni dalla notificazione del diniego.</p> <p>La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.</p> <p>Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione.</p> <p>Resta ferma, in alternativa, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione di cui all'articolo 5, L. 130/2022.</p>
<p>206-212</p>	<p>Conciliazione agevolata delle controversie tributarie</p> <p>In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi 186-205, le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle CGT di I e di II aventi a oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48, D.Lgs. 546/1992.</p> <p>In deroga a quanto previsto dall'articolo 48-ter, comma 1, D.Lgs. 546/1992, si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.</p> <p>Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, D.Lgs. 218/1997, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il</p>

	<p>versamento della prima rata. È esclusa la possibilità di compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>Il mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla definizione e l'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13, D.Lgs. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.</p> <p>Dalla definizione sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:</p> <p>a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE, 2020/2053/UE e l'Iva riscossa all'importazione;</p> <p>b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento.</p> <p>Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 48, D.Lgs. 546/1992.</p>
<p>213-218</p>	<p>Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione</p> <p>In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, nelle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 62, D.Lgs. 546/1992, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte.</p> <p>La definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.</p> <p>La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.</p> <p>È esclusa la possibilità di compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.</p> <p>Alla rinuncia agevolata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 390, c.p.c..</p> <p>Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:</p> <p>a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE, 2020/2053/UE e l'Iva riscossa all'importazione;</p> <p>b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento (UE) 2015/1589.</p>
<p>219-221</p>	<p>Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale</p> <p>È possibile regolarizzare, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'omesso o carente versamento:</p> <p>a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis,</p>

	<p>comma 6, D.Lgs. 546/1992, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;</p> <p>b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis, D.Lgs. 546/1992, scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure di un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la possibilità di compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13, D.Lgs. 471/1997, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.</p>
<p>222-230</p>	<p>Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione</p> <p>Viene introdotto l'annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'articolo 3, D.L. 119/2018; - all'articolo 16-bis, D.L. 34/2019; e - all'articolo 1, commi da 184 a 198, L. 145/2018. <p>L'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate.</p> <p>Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi Principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento.</p> <p>Dal 1° gennaio 2023 fino alla data dell'annullamento è sospesa la riscossione dei debiti di cui sopra.</p> <p>Restano ferme, per i debiti di cui sopra, le disposizioni già previste dai precedenti provvedimenti di stralcio dei debiti.</p> <p>Lo stralcio non si applica ai debiti relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), D.L. 119/2018;

	<p>- alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE, 2020/2053/UE e all'Iva riscossa all'importazione.</p> <p>Relativamente ai debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973. L'annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.</p> <p>Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l'annullamento opera limitatamente agli interessi; l'annullamento automatico non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.</p> <p>È consentito agli enti diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di non applicare le disposizioni speciali relative all'annullamento automatico dei loro crediti e delle sanzioni amministrative.</p> <p>Dal 1° gennaio 2023 fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973.</p>
<p>231-252</p>	<p>Rottamazione cartelle esattoriali 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022</p> <p>I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.</p> <p>Possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori per l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore e nei procedimenti instaurati in seno alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e del c.d. concordato minore.</p> <p>Possono essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:</p> <p>a) dell'articolo 6, comma 2, D.L. 193/2016;</p>

b) dell'[articolo 1](#), comma 5, D.L. 148/2017;

c) dell'[articolo 3](#), comma 5, D.L. 119/2018;

d) dell'articolo 1, [comma 189](#), L. 145/2018;

e) dell'[articolo 16-bis](#), commi 1 e 2, D.L. 34/2019.

Sono, invece, esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE, 2020/2053/UE e l'Iva riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento (UE) 2015/1589;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Il pagamento è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, o in massimo 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo; non si applicano le disposizioni dell'[articolo 19](#), D.Lgs. 602/1973.

L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito *internet*, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Il debitore manifesta all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito *internet* entro 20 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023. In tale dichiarazione il debitore sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Nella stessa dichiarazione, integrabile entro il 30 aprile 2023, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

	<p>c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;</p> <p>d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;</p> <p>e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;</p> <p>f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis, D.P.R. 602/1973;</p> <p>g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54, D.L. 50/2017, ai fini del Durc.</p> <p>Entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito <i>internet</i> dell'agente della riscossione.</p> <p>Il pagamento delle somme può essere effettuato:</p> <p>a) mediante domiciliazione sul c/c eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione;</p> <p>b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;</p> <p>c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.</p> <p>Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione:</p> <p>a) alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate;</p> <p>b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.</p> <p>In caso di mancato, ovvero, di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell'unica rata, ovvero, di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.</p> <p>Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l'abbattimento si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 6, L. 689/1981 e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973 e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 112/1999.</p> <p>Alle somme occorrenti per aderire alla definizione che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa si applica la disciplina dei crediti prededucibili.</p>
<p>253-254</p>	<p>Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità</p>

	<p>Vengono rimodulati i termini per la comunicazione di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione.</p> <p>Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, ovvero, dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028; - per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029; - per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030; - per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031; - per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032.
<p>276</p>	<p>Contabilità semplificata</p> <p><u>Intervenendo sull'articolo 18, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 600/1973, le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.</u></p>
<p>281</p>	<p>Esonero contributivo contributi a carico del lavoratore</p> <p>Viene confermato per il 2023 (periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023) l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali lvs a carico dei lavoratori, pubblici e privati con l'esclusione dei lavoratori domestici, previsto dall'articolo 1, comma 121, L. 234/2021, nella misura di 2 punti percentuali, con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, L. 234/2021.</p> <p>È previsto l'incremento di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.</p> <p>Pertanto, l'esonero della contribuzione carico lavoratore è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 punti percentuali se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro; - 3 punti percentuali se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro. <p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>
<p>297-299</p>	<p>Esonero under 36</p> <p>Viene esteso anche per il 2023 quanto previsto dal comma 10, articolo 1, L. 178/2020, ma con un innalzamento della soglia massima dell'esonero: ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato viene riconosciuto l'esonero contributivo previsto, in via strutturale, dall'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, L. 205/2017 (<i>under 30</i>, esonero al 50% fino a 3.000 euro) nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato.</p>

	<p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>L'esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l'efficacia è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108, § 3, Tfu (comma 299).</p>
300	<p>Esonero giovani imprenditori agricoli</p> <p>Viene esteso anche al 2023 l'esonero contributivo previsto per i giovani imprenditori agricoli (<i>under</i> 40 anni): alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria Ivs.</p> <p>L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.</p>
301	<p>Misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale</p> <p>Sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2023 alle attività in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (Titolo I, Capo III, D.Lgs. 185/2000).</p>
326	<p>Indennità pesca arresto temporaneo</p> <p>Viene finanziata (30 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione) un'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/1958, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.</p>
343	<p>Prestazioni occasionali in agricoltura</p> <p>Viene prevista una disciplina speciale, per il biennio 2023-2024, per le imprese agricole. Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti all'instaurazione del rapporto di prestazione occasionale, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. 150/2015, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) o dell'indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15, D.Lgs. 22/2015, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali; b) pensionati di vecchiaia o di anzianità; c) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;

d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'[articolo 21](#), L. 354/1975, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Il datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'impiego della comunicazione obbligatoria UNILAV: nella comunicazione i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi.

L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per il lavoratore il compenso - percepito direttamente dal datore di lavoro sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

L'obbligo di informativa al lavoratore ai sensi dell'[articolo 1](#), D.Lgs. 152/1997 (come modificato dal D.Lgs. 104/2022), è assolta con la consegna di copia della comunicazione di assunzione.

L'iscrizione a LUL dei lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di lavoro agricolo può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.

Il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, deve essere effettuata dal datore di lavoro entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite da Inps e Inail.

Sanzioni - In caso di superamento del limite di durata (45 giorni), il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli individuati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore. Non si applica la procedura di diffida di cui all'[articolo 13](#), D.Lgs. 124/2004.

<p>384-388</p>	<p>Mezzi di pagamento</p> <p>Modificando l'articolo 49, D.Lgs. 231/2007 il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, a decorrere dal 1° gennaio 2023 è elevato a 5.000 euro.</p> <p>Viene stabilito che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuti agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 4, D.L. 179/2012 e dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determinino in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi, e da evitare l'imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.</p> <p>Con Decreto Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023 è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.</p>
<p>394</p>	<p>Garanzie Ismea per capitalizzazione imprese agricole</p> <p>Al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese agricole di cui all'articolo 17, comma 2, D.Lgs. 102/2004, vengono assegnati all'Ismea 80 milioni di euro per l'anno 2023.</p>
<p>423</p>	<p>Termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi</p> <p>Modificando l'articolo 1, comma 1057, L. 178/2020, viene prorogato al 30 settembre 2023 il regime del credito d'imposta a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</p>
<p>425</p>	<p>Fondo per la sovranità alimentare</p> <p>Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 allo scopo di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale.</p>
<p>426</p>	<p>Misure di contenimento del cosiddetto "mal secco degli agrumi"</p> <p>Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione del c.d. "mal secco degli agrumi", con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.</p>
<p>427</p>	<p>Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina</p>

	Viene istituito, preso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi sul territorio nazionale, e in particolare nella Regione Campania, nonché per far fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023.
428-431	<p>Fondo per l'innovazione in agricoltura</p> <p>Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.</p> <p>Al fine di sostenere gli investimenti per i progetti di innovazione il Fondo può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso <i>voucher</i>, di agevolazioni alle imprese, compresa la concessione di contributi a fondo perduto e di garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o di azioni di uno o più fondi per il <i>venture capital</i>, come definiti ai sensi dell'articolo 31, comma 2, D.L. 98/2011, istituiti dalla società che gestisce le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, L. 145/2018.</p> <p>Per il perseguimento delle finalità di cui sopra possono essere altresì concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 1, commi da 354 a 361, L. 311/2004.</p> <p>Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Mef, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.</p>
432	<p>Fondo per il recupero e la cura della fauna selvatica</p> <p>Viene rifinanziato il Fondo per il recupero della fauna selvatica, nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2023.</p>
433	<p>Sostegno alle imprese colpite della flavescenza dorata della vite</p> <p>Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.</p>
439	<p><u>Integrazione della dotazione finanziaria del Programma triennale della pesca e dell'acquacoltura</u></p> <p>Viene incrementata la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, istituito con l'articolo 2, comma 5-<i>decies</i>, D.L. 255/2010, con 8 milioni di euro per il 2023.</p>
440	<p>Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura</p>

	<p>Viene incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2025 il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, istituito con l'articolo 14, D.Lgs. 154 /2004, al fine di intervenire in aiuto delle imprese e delle famiglie colpite da calamità naturali.</p>
443-445	<p>Fondo per gli imprenditori agricoli per la raccolta di legname depositato nell'alveo dei fiumi</p> <p>Al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, è consentita agli imprenditori agricoli la raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene. Per il finanziamento di tali progetti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.</p> <p>Con Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.</p>
505	<p>Riduzione indennità usura strade da parte di mezzi agricoli</p> <p>Al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate l'indennizzo per la maggiore usura della strada ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera b), Regolamento di cui al D.P.R. 495/1992, è dovuto nella misura ridotta del 70%, tenuto conto del limitato transito su strada degli stessi. Per compensare gli enti proprietari delle strade dei minori introiti è autorizzata la spesa 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.</p>
685-690	<p>Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata</p> <p>Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per garantire il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, L. 145/2018 che si ricorda ammontare al 36% della spesa sostenuta per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. Le istanze devono essere presentate ai sensi del Decreto del Ministro della transizione ecologica 14 dicembre 2021.</p> <p>Per le medesime finalità, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN</p>

	<p>13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.</p> <p>Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>Il credito di imposta non è soggetto al limite di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti.</p> <p>Ai fini della fruizione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</p> <p>Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del <i>made in Italy</i> e con il Mef, da adottare entro 120 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione Europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall'allegato E alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.</p>
<p>787</p>	<p>Imposta di soggiorno</p> <p>Viene sostituito il comma 1-<i>bis</i>, articolo 4, D.Lgs. 23/2011, prevedendo che nei Comuni capoluogo di Provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero 20 volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), D.L. 78/2010. I Comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019.</p>

Rivista per la consulenza in agricoltura n. 78/2023

Agea

Chiarimenti per il pagamento ai giovani agricoltori

Agea, con le Istruzioni operative n. 1 del 16 gennaio 2023, ha provveduto a e illustrare le modalità per la presentazione della “*Comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) 809/2014*” in relazione al regime di pagamento per i giovani agricoltori.

[Agea, Istruzioni operative, 25/1/2023, n. 1](#)

Dichiarazioni

Approvato il modello Iva 2023

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 13 gennaio 2023, protocollo n. 11378, ha proceduto all’approvazione dei modelli di dichiarazione Iva/2023 concernenti l’anno 2022, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2023 ai fini Iva.

[Agenzia delle entrate, provvedimento 13 gennaio 2023, prot. n. 11378](#)

Approvata la CU 2023

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 17 gennaio 2023, protocollo n. 14392, ha proceduto ad approvare la Certificazione Unica “*CU 2023*”, relativa all’anno 2022, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Inoltre, sono state individuate le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle CU e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

[Agenzia delle entrate, provvedimento, 17 gennaio 2023, prot. n. 14392](#)

Prorogata al 2023 la sperimentazione delle precompilate Iva

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 12 gennaio 2023, protocollo n. 9652, ha esteso a tutto il 2023 il periodo sperimentale relativo alla predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche dell’Iva e della dichiarazione annuale dell’Iva di cui all’articolo 4, D.Lgs. 127/2015.

[Agenzia delle entrate, provvedimento, 12 gennaio 2023, prot. 9652](#)

Iva

Imponibile la cessione dei titoli AGRIM

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 70/E/2023, ha affermato che la cessione del titolo di importazione AGRIM è una prestazione di servizi imponibile ai fini Iva ai sensi dell’articolo 3, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/1972.

[Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 70/E/2023](#)

Imponibile la cessione di cubatura

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 69/E/2023, ha affermato che ai fini del corretto inquadramento ai fini Iva della cessione di cubatura, occorre fare riferimento alla disposizione di carattere residuale contenuta nel comma 1, articolo 3, D.P.R. 633/1972, in base alla quale costituiscono prestazioni di servizi, tra l'altro, le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Tali prestazioni di servizi (*i.e.* cessione di cubatura) sono, dunque, soggette a Iva con applicazione dell'aliquota Iva nella misura ordinaria. In considerazione della qualificazione ai fini Iva della cessione di cubatura, in attuazione del principio di alternatività Iva-registro di cui all'articolo 40, D.P.R. 131/1986, l'atto di cessione di cubatura sconta l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.

[Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 69/E/2023](#)

Aliquota ridotta per la cessione dei germogli di verdure

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 7/E/2023, ha riconosciuto l'aliquota del 4% alle cessioni di germogli di verdure e della zolla edibile su cui le stesse verdure sono radicate in quanto rientranti nel Capitolo 7 della Nomenclatura Combinata tra le piante commestibili e, più esattamente, nella sottovoce NC 0709 9990.

[Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 7/E/2023](#)

Organizzazione produttori

Agea spiega la gestione dei Programmi Operativi

Agea, con le Istruzioni operative n. 2 del 18 gennaio 2023, ha offerto chiarimenti in riferimento alle gestioni riguardanti le disposizioni per la gestione dei Programmi Operativi realizzati dalle Organizzazioni di produttori e loro Associazioni, per l'erogazione dell'aiuto finanziario ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 e del Regolamento delegato (UE) 2017/891 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

[Agea, Istruzioni operative, 18/1/2023, n. 2](#)

Riscossione

Primi chiarimenti sulla tregua fiscale per gli avvisi bonari

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 1/E/2023, ha offerto i primi chiarimenti in riferimento alla possibilità, introdotta dall'articolo 1, commi da 153 a 159, L. 197/2022, di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riducendo gli oneri a loro carico ed estendendo l'ampiezza dei piani di rateazione relativi a debiti di importo ridotto. Viene evidenziato che dovendosi procedere al versamento, almeno della prima rata, entro 30 giorni (ovvero, 90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti, si tratta dunque di comunicazioni ricevute dal 2 dicembre o di avvisi telematici dal 2 ottobre 2022. Viene, inoltre, precisato che i benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall'articolo 15-ter, D.P.R. 602/1973, vale a dire la lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni, la lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro e il tardivo versamento di una

rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva, salva l'applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo. La circolare contiene anche alcune esemplificazioni, invero di rapida comprensione, evidenziando come per il versamento debba utilizzarsi il codice 9001. Per quanto concerne, invece, i versamenti afferenti le rateazioni in corso, viene evidenziato che la riduzione delle sanzioni al 3% opera solo per le rate con scadenza ordinaria a decorrere dal 2023, rimanendo escluse le rate scadute al 2022, che dovranno essere pagate in ravvedimento facendo riferimento all'originaria sanzione. Infine, è sottolineata la possibilità di mutare, per le rateazioni in corso, il numero di rate residue, stante la nuova previsione secondo cui tutte le rateazioni degli avvisi bonari sono stabilite in 20 rate: pertanto, se anche un contribuente avesse ancora 5 rate da versare delle 8 originaria, potrà decidere di modificare le restanti 5 in 17 (20 rate, al netto delle 3 antecedenti la variazione normativa e dunque scadute nel 2022).

[Agenzia delle entrate, circolare n. 1/E/2023](#)

Vitivinicolo

Chiarimenti per le richieste per la riconversione dei vigneti

Agea, con la circolare n. 5577 del 25 gennaio 2023, ha offerto chiarimenti l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

[Agea, circolare n. 5577/2023](#)

Master di specializzazione

 **Euroconference**

Diretta web dal 21 febbraio

GESTORE DELLA CRISI D'IMPRESA

Curatore, commissario liquidatore e attestatore

Corso abilitante per l'iscrizione nel nuovo albo Gestori della Crisi, tenuto dal Ministero di Giustizia
Percorso Formativo di 44 ore che permette l'iscrizione all'Albo dei Gestori della Crisi ai sensi dell'art. 365 del D.Lgs. 14/2019, nel rispetto del D.M. 202/2014, del D.M. 75/2022 e delle Linee Guida emanate dalla Scuola Superiore della Magistratura e tenendo conto della Circ. del Ministero della Giustizia n. 45/2023.

OFFERTA ADVANCE valida fino al 31.01.2023
€ 490 + IVA anziché € 1.000 + IVA
Quota non cumulabile con sconto Privilege e altre iniziative in corso

ACCEDI AL SITO

Per partecipare alla sede Web, è necessario disporre di un computer personale con webcam e audio perfettamente funzionanti

Il sequestro finalizzato alla confisca delle quote della società in caso di vendita di prodotti falsi a denominazione di origine controllata: uno sguardo d'insieme

Samuele Cantini – avvocato

La confisca per equivalente

L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché, da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente, ovvero, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati.

L'ente – invece – non risponde del reato se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Per la configurabilità della responsabilità da reato dell'ente, è sufficiente “*la prova dell'avvenuto conseguimento di un vantaggio*” ([articolo 5](#), D.Lgs. 231/2001), anche quando non sia possibile determinare l'effettivo interesse vantato *ex ante* rispetto alla consumazione dell'illecito, purché il reato non sia stato commesso nell'esclusivo interesse dell'autore (persona fisica) o di terzi (Cassazione, sezione VI, [sentenza n. 15543/2021](#)).

L'[articolo 18](#), D.Lgs. 231/2001 prevede che nei confronti dell'ente è disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, fatta eccezione per la parte che può essere restituita al danneggiato, salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Per il caso in cui “*non è possibile eseguire la confisca*” del prezzo o del profitto del reato, la confisca può avere a oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

L'[articolo 53](#), D.Lgs. 231/2001 precisa, rinviando alle norme del codice di rito per quanto applicabili, che può essere disposto il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'[articolo 19](#), D.Lgs. 231/2001, con la precisazione che qualora il sequestro, eseguito al fine della confisca per equivalente “*abbia a oggetto società, aziende ovvero beni, compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità, anche se in deposito, il custode o amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari*” solo al fine di garantire la continuità o lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'Autorità giudiziaria¹.

“Il sequestro finalizzato alla confisca non è diretto a sottrarre il bene sequestrato dalla libera disponibilità o circolazione, bensì a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato presupposto, assicurando il recupero dell'illecito profitto. Pertanto, ove l'impresa responsabile sia dichiarata fallita, il recupero dello squilibrio determinato dal reato può essere realizzato anche acquisendo il valore ricavato dalla liquidazione del bene sequestrato, trasferendo il vincolo cautelare reale del sequestro preventivo dal bene al valore ricavato dalla vendita in sede fallimentare” (Tribunale di Ancona, sentenza, 8 febbraio 2022).

La confisca per equivalente del profitto ha natura di “*sanzione principale e autonoma*”, senza che ricorra:

“rapporto di sussidiarietà o di concorso apparente tra la detta disposizione e le norme del codice penale che prevedono la stessa misura ablativa a carico delle persone fisiche responsabili del reato, fermo restando logicamente che l'espropriazione non potrà, in ogni caso, eccedere nel quantum l'entità complessiva del profitto” (Cassazione, sezione VI, [sentenza n. 1676/2019](#)).

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto può essere indifferentemente disposto, oltre che nei confronti dell'ente responsabile dell'illecito amministrativo, anche nei confronti delle persone fisiche che lo hanno commesso, con l'unico limite che il vincolo non può eccedere il valore complessivo del profitto.

Le cause di esclusione della responsabilità

L'[articolo 5](#), comma 2, D.Lgs. 231/2001 prevede che “*l'ente non risponde*” se l'autore del reato ha agito nell'interesse proprio o di terzi, introducendo una causa di esclusione della responsabilità dell'ente.

¹ L'articolo 5, comma 1, lettera d), D.L. 2/2023, non ancora convertito in legge, ha introdotto il comma 1-ter, articolo 53, D.Lgs. 231/2001 che prevede: “*Quando il sequestro abbia a oggetto stabilimenti industriali che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1, D.L. 207/2012, convertito, con modificazioni, L. 231/2012, o loro parti, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2, D.Lgs. 271/1989*”.

È necessario, tuttavia, che la disposizione sia opportunamente coordinata con il principio dell'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato presupposto.

L'[articolo 8](#), D.Lgs. 231/2001 prevede infatti che la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile nonché quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia².

Il principio dell'autonomia della responsabilità dell'ente va inteso anche in senso processuale; per affermare la responsabilità dell'ente, non è necessario il definitivo, accertamento della responsabilità penale individuale.

“È sufficiente un mero accertamento incidentale, purché risultino integrati i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dagli articoli 5, 6 e 7, D.Lgs. 231/2001”. (Cassazione, sezione IV, [sentenza, n. 38363/2018](#)).

Per il caso in cui il reato sia commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati, *“l'ente non risponde”* ([articolo 6](#), D.Lgs. 231/2001) qualora ricorrano le condizioni elencate:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie del reato commesso;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non ricorre l'ipotesi di *“omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto”*.

Il modello di organizzazione e di gestione è ritenuto idoneo se risponde al requisito contenutistico previsto dall'articolo 6, commi 2, 2-bis, D.Lgs. 231/2001.

È, infatti, necessario che il modello di organizzazione e di gestione individui le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, contempli specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, preveda obblighi di

² Non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa l'amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione, salvo che la legge disponga diversamente (l'ente può rinunciare all'amnistia).

informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione e di gestione e introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello.

“In tema di responsabilità da reato degli enti, in presenza di un modello conforme ai codici di comportamento approvati dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 6, D.Lgs. 231/2001, il giudice è tenuto specificatamente a motivare le ragioni per le quali possa ciò nonostante ravvisarsi “colpa di organizzazione” dell'ente, individuando la specifica disciplina di settore, anche di rango secondario, che ritenga violata o, in mancanza, le prescrizioni della migliore scienza ed esperienza dello specifico ambito produttivo interessato, dalle quali i codici di comportamento e il modello con essi congruente si siano discostati, in tal modo rendendo possibile la commissione del reato da parte del soggetto collettivo”. (Cassazione, sezione VI, [sentenza n. 23401/2021](#)).

Il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

La disposizione incriminatrice ([articolo 517-quater](#), c.p.) punisce la condotta di chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, nonché la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o le denominazioni contraffatte.

Il bene giuridico protetto è da individuare nella tutela della generalità dei consumatori da condotte che presentano spiccata attitudine ingannatoria circa la provenienza di prodotti agroalimentari particolarmente qualificati.

La disposizione subordina la punibilità del delitto alla condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei Regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Il comma 1 considera le condotte di contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Per “denominazione d'origine” s'intende un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che serve a designare un prodotto la cui qualità e le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani (articolo 93, Regolamento (UE) 1308/2013).

La zona di produzione si identifica con il relativo nome geografico; al nome geografico, infatti, l'assuntore associa specifiche caratteristiche del prodotto.

Per "indicazione geografica" si deve intendere, invece, il nome di una Regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese, che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare come originario di tale Regione, di tale luogo determinato o di tale Paese e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.

"Il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, di cui all'articolo 517-quater, c.p., è configurabile non solo nel caso di falsificazione del marchio, ma anche quando non sia rispettato il relativo disciplinare di produzione con riferimento alle materie prime utilizzate, al luogo di produzione, al metodo di ottenimento e alle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche del prodotto" (Cassazione, sezione III, [sentenza n. 49889/2019](#))³.

Il comma 2 considera invece le condotte di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione.

Pur in difetto di un'espressa clausola di esclusione della responsabilità in caso di concorso tra le condotte considerate dall'[articolo 517-quater](#), c.p., è ragionevole ritenere che la condotta di cui al comma 1 assorba la fattispecie contemplata dal comma 2.

La L. 99/2008 ha esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001 ai delitti contro l'industria e il commercio previsti nel Capo II, Titolo VIII, Libro II, c.p..

È stato, infatti, introdotto l'[articolo 25-bis.1](#), D.Lgs. 231/2001 che, in relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, tra cui il delitto di cui all'articolo 517-quater, c.p. prevede che sia applicata all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Il caso

L'approfondimento scaturisce dalla pubblicazione della recente pronuncia (Cassazione, sezione III, [sentenza n. 47810](#)), con la quale, pur essendo stato ribadito l'orientamento interpretativo consolidato secondo cui avverso l'ordinanza emessa nel procedimento di riesame della misura cautelare, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, l'istituto del sequestro preventivo è stato trattato con specifico riguardo alla responsabilità della società cooperativa agricola in rapporto ai reati

³ La pronuncia richiamata ha reputato immune da censure il provvedimento di sequestro di mosto di uve da tavola destinato alla produzione di aceto balsamico di Modena diverso dal mosto prodotti dagli specifici vitigni indicati dal disciplinare di produzione.

di frode nell'esercizio del commercio ([articolo 515](#), c.p.) di uve, mosti e vini, vendita di prodotti con segni mendaci ([articolo 517](#), c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari ([articolo 517-quater](#), c.p.).

Il Tribunale di Pavia rigettava l'istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ([articolo 19](#), D.Lgs. 231/2001) delle quote sociali della società cooperativa agricola emesso dal giudice per le indagini preliminari in relazione all'illecito amministrativo di cui era ritenuto responsabile l'ente, ricorrente per cassazione in persona del presidente del CdA, ai sensi degli articoli [5](#), comma 1, lettera a), [9](#), [10](#), [24-ter](#), D.Lgs. 231/2001; [81](#), comma 2, [110](#), [416](#), [515](#), [517](#) e [517-quater](#), c.p., per fatti penalmente rilevanti commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone aventi posizioni di amministrazione e rappresentanza, in assenza delle cause di esclusione di responsabilità previste in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

La pubblica accusa sosteneva che il presidente del CdA si sarebbe associato con altri, coindagati, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti contro l'economia pubblica, rappresentati da frodi nell'esercizio del commercio di uve, mosti e vini, contraffazione di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine.

L'illecito penale sarebbe stato commesso tramite la fraudolenta registrazione di giacenze fittizie di vini di pregio, scaturita dall'annotazione al registro rese di quantità superiori rispetto alle quantità effettive, supportata dalla predisposizione di pertinenti documenti di conferimento fittizi, relativi all'acquisto di vino, di mosto e di uva, nonché attraverso il sistematico cambio di qualità delle uve conferite da soci conniventi.

Il meccanismo frodatario avrebbe permesso di produrre e di commercializzare vino e mosto ottenuti tramite tipologie di uva diverse, ciò consentendo – di fatto – la produzione di vino generico venduto per vino di qualità, oltreché di vino ottenuto tramite l'utilizzazione di mosto concentrato rettificato oltre i limiti consentiti o di prodotti correttivi vietati.

Il presidente del CdA della società cooperativa proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Pavia.

Il primo motivo di doglianza lamentava l'apparenza della motivazione dell'ordinanza.

Il secondo motivo di ricorso censurava, invece, la tesi per cui le quote sociali sequestrate costituissero trasformazione del profitto del reato, in mancanza di motivazione al riguardo.

Il ricorrente sosteneva, in particolare, che non sarebbe sufficiente la motivazione del Tribunale di Pavia secondo cui *“il provvedimento che liberasse le quote sociali oggetto di sequestro preventivo sarebbe percepito dalla comunità economica come un incitamento a delinquere”*, trattandosi di una considerazione

di carattere generale estranea allo scopo istituzionale della misura, che è l'anticipazione degli effetti della confisca.

Il ricorrente contestava, infine, la violazione della disposizione incriminatrice rubricata “*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*” ([articolo 517-quater](#), c.p.) in rapporto al reato di associazione per delinquere ([articolo 416](#), c.p.) sul rilievo che il sequestro finalizzato alla confisca non avrebbe potuto essere giustificato in relazione al reato associativo, che - sosteneva - costituirebbe “*solo uno strumento per la commissione di reati che possono potenzialmente portare a un profitto*”, mentre il pregiudizio arrecato al bene giuridico della pubblica fede, in relazione all'indicazione geografica e alla denominazione di origine non sarebbe - di per sé - improduttivo di profitto.

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile, in ragione del principio per cui:

“*avverso le ordinanze emesse nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'articolo 325, comma 1, c.p.p. soltanto per violazione di legge*” (Cassazione, sezione III, [sentenza n. 47810/2022](#)).

La nozione di “*violazione di legge*” varrebbe a comprendere sia gli *errores in iudicando* o *in procedendo*, sia i vizi della motivazione che siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'*iter* logico seguito.

Per quanto d'interesse, con riferimento al terzo motivo di ricorso, è stata ritenuta infondata la doglianza relativa alla pretesa violazione degli articoli [416](#) e [517-quater](#), c.p., sul rilievo che il sequestro finalizzato alla confisca non potrebbe essere supportato dal reato associativo, il quale sarebbe di per sé solo strumento per la commissione di altri reati, mentre la contraffazione sarebbe, anch'essa, improduttiva di profitto.

La pronuncia menzionata ha infatti confortato la tesi espressa dal Tribunale di Pavia; nel caso di specie, il profitto poteva apprezzarsi attraverso la stima dei corrispettivi conseguito dalla vendita dei vini ceduti in frode, quindi in funzione della differenza tra quanto incassato dalla vendita fraudolenta e quanto invece la società cooperativa avrebbe incassato se avesse commercializzato l'analogo quantitativo di prodotto come vino da tavola comune, come avrebbe dovuto fare.

È stata pertanto ritenuta infondata la doglianza relativa alla violazione degli articoli [416](#) e [517-quater](#), c.p., sul rilievo che il sequestro finalizzato alla confisca non avrebbe potuto essere supportato dal reato associativo.

Il profitto – invero – consegue dalla stima del corrispettivo conseguito dalla vendita dei prodotti ceduti in frode; in particolare, verrebbe a corrispondere alla differenza tra l'importo incassato dalla vendita fraudolenta e l'importo che la società cooperativa agricola avrebbe incassato qualora avesse commercializzato quantitativi analoghi del prodotto come vino da tavola comune.

SCHEDA DI SINTESI

Per la configurabilità della responsabilità da reato dell'ente, è sufficiente “*la prova dell'avvenuto conseguimento di un vantaggio*” ai sensi dell'articolo 5, D.Lgs. 231/2001 anche quando non sia possibile determinare l'effettivo interesse vantato *ex ante* rispetto alla consumazione dell'illecito, purché il reato non sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi.



L'articolo 18, D.Lgs. 231/2001 prevede che nei confronti dell'ente è disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, fatta eccezione per la parte che può essere restituita al danneggiato, salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.



La L. 99/2008 ha esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001 ai delitti contro l'industria e il commercio previsti nel Capo II, Titolo VIII, Libro II c.p., al novero dei quali è incluso l'articolo 517-*quater*, c.p. rubricato “*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine*”.



La confisca per equivalente del profitto ha natura di sanzione principale e autonoma, senza che si ponga in rapporto di sussidiarietà o di concorso apparente tra la detta disposizione e le norme del codice penale che prevedono la stessa misura ablativa a carico delle persone fisiche responsabili del reato, fermo restando logicamente che l'espropriazione non potrà, in ogni caso, eccedere nel *quantum* l'entità complessiva del profitto.



L'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 231/2001 prevede che “*l'ente non risponde*” se l'autore del reato ha agito nell'interesse proprio o di terzi, introducendo una causa di esclusione della responsabilità dell'ente.



È necessario, tuttavia, che la disposizione sia opportunamente coordinata con il principio dell'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato presupposto.



Il principio dell'autonomia della responsabilità dell'ente va inteso anche in senso processuale; per affermare la responsabilità dell'ente, non è necessario il definitivo, completo, accertamento della responsabilità penale individuale.



La disposizione di cui all'articolo 517-*quater*, c.p. punisce la condotta di chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.



La disposizione di cui all'articolo 517-*quater*, c.p. punisce la condotta di chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.



Il profitto, da cui il vantaggio per l'ente che legittima il sequestro al fine della confisca, può essere apprezzato con riferimento alla stima dei corrispettivi conseguito dalla vendita dei vini ceduti in frode; quindi, in base della differenza tra quanto incassato dalla vendita fraudolenta e quanto, invece, la società cooperativa avrebbe incassato se avesse commercializzato analoghi quantitativi come vini da tavola comuni, come avrebbe dovuto fare.

Special Event

 **Euroconference**
Centro Studi Tributari

Special Event Lavoro di 1 giornata intera - Diretta web

REGOLE DI BASE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI REVISIONE CONTABILE IN VISTA NOMINA SU NANO IMPRESE



23 febbraio 2023



09.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00

[ACCEDI AL SITO](#)

Per partecipare alla sede Web, è necessario disporre di un computer personale con webcam e audio perfettamente funzionanti

Rivista per la consulenza in agricoltura n. 78/2023

L'esenzione Irpef per i redditi fondiari prorogata anche per il periodo d'imposta 2023

Alberto Tealdi – dottore commercialista e revisore legale

Premessa

Tra le norme relative al comparto agricolo previste dalla Legge di Bilancio per il 2023, L. 197/2022, è stata riproposta, dall'articolo 1, [comma 80](#), L. 197/2022, l'esenzione Irpef per i redditi agrari e dominicali dichiarati dagli imprenditori agricoli coltivatori diretti o Iap iscritti alla relativa previdenza agricola. Considerato che è una norma che è stata introdotta per la prima volta dalla Legge di Bilancio per il 2017 e in via temporanea per il triennio 2017-2019, di seguito si andrà a riprendere la norma iniziale, le successive proroghe e gli eventuali chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria. È chiaro che si tratta di una norma che impatta su dei redditi, quelli dichiarati dagli imprenditori agricoli, determinati non in via analitica ma sulla base della determinazione di redditi catastali derivanti dai terreni condotti, siano essi di proprietà o posseduti per il tramite di contratto di affitto e/o di comodato. Tale determinazione del reddito è già di fatto un'agevolazione per il settore, esonerare anche coltivatori diretti e Iap dal versare l'Irpef determinata su base catastale significa aggiungere un'ulteriore agevolazione al settore.

L'introduzione dell'esenzione Irpef

Tutto ha inizio con l'articolo 1, L. 232/2016 (Legge di Bilancio per il 2017), che al [comma 44](#), prevedeva:

“per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef dei coltivatori diretti e degli Iap di cui all'articolo 1, D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola”.

Successivamente sono intervenute le seguenti leggi: L. 160/2019, L. 178/2020, L. 234/2021 e in ultima istanza la L. 197/2022 che hanno prorogato l'agevolazione per i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022 e ora 2023 andando di volta in volta semplicemente a modificare l'iniziale comma 44, articolo 1, Legge di Bilancio per il 2017.

I soggetti che possono beneficiare dell'esenzione sono gli imprenditori agricoli con la qualifica di coltivatore diretto o lap regolarmente iscritti alla previdenza agricola. L'Amministrazione finanziaria, già nel primo periodo d'imposta di applicazione della norma, con la [circolare n. 8/E/2017](#), al § 9, oltre a evidenziare quella che era la *ratio* della norma, vale a dire:

“come si evince dalla relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2017, trattasi di una norma introdotta al fine di sostenere, in un periodo di notevole crisi, gli operatori del settore agricolo, con specifico riferimento ai coltivatori diretti e agli lap iscritti alla previdenza agricola”,

chiariva già 2 aspetti importanti:

1. che possono beneficiare dell'agevolazione in esame anche le società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o lap, redditi fondiari;
2. non possono beneficiare dell'agevolazione in questione i soci delle Snc e delle Sas che abbiano optato, ai sensi dell'articolo 1, [comma 1093](#), L. 296/2006, per la determinazione del reddito su base catastale in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d'impresa così espressamente qualificato in capo alle società dal D.M. 213/2007.

Pertanto, l'esercizio dell'attività agricola per il tramite di società semplice consente ai soci coltivatori diretti e lap di poter usufruire appieno dell'esenzione in quanto mediante il quadro RH della dichiarazione dei redditi viene trasferito per trasparenza ai soci un reddito fondiario a differenza delle Snc o Sas che ripartiscono, in ogni caso, sempre per trasparenza un reddito che, anche se determinato per opzione su base catastale è un reddito d'impresa.

Successivamente, a seguito della norma interpretativa introdotta dall'articolo 1, [comma 705](#), L. 145/2018, che ha previsto che i coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione previdenziale agricola beneficiano della medesima disciplina fiscale dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i familiari partecipano attivamente; anche per tali soggetti vige l'esenzione Irpef; tale esenzione opera nel caso in cui sia enunciata l'impresa familiare e venga pertanto loro attribuita, per trasparenza, una quota di reddito.

Infine, sempre sull'esenzione Irpef sui redditi fondiari, l'Amministrazione finanziaria si è espressa con la [circolare n. 9/E/2022](#), con la quale, oltre ad aver ribadito, anche se non se ne sentiva la necessità, che non è usufruibile dai soci coltivatori diretti e lap di Snc e Sas, ha chiarito come l'esenzione:

“si applichi non solo ai terreni posseduti e condotti e, quindi, sia al reddito dominicale sia al reddito agrario, ma anche a quelli presi in affitto per curarne la conduzione (in tal caso, il beneficio riguarda

esclusivamente il reddito agrario, in quanto l'imposizione del reddito dominicale compete al proprietario).

Tale chiarimento, assolutamente condivisibile, potrebbe essere scaturito dal fatto che la norma prevede che: “*non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali*” legando i redditi dominicali e redditi agrari con la congiunzione “e”, invece di “o” oppure “e/o”, facendo pensare che solamente in caso di conduzione di terreno in proprietà e dichiarando il reddito dominicale e agrario si potesse beneficiare dell'agevolazione.

Indicazione dei redditi fondiari nel quadro RA della dichiarazione dei redditi

Anche nel momento in cui i redditi dominicali e i redditi agrari dichiarati non comportano il pagamento dell'Irpef e delle relative addizionali da parte dei coltivatori diretti e lap è comunque obbligatorio che i terreni vengano indicati nel quadro RA del modello Redditi. Si ricorda come il reddito dominicale deve essere dichiarato dal proprietario del terreno e il reddito agrario dal conduttore che svolge su di esso l'attività agricola (qualora il proprietario sia anche il conduttore dichiarerà entrambi i redditi). Il reddito dominicale risultante dalle visure catastali dovrà essere rivalutato dell'80%, la rivalutazione del reddito agrario è invece pari al 70% con esclusione di quest'ultima rivalutazione nel caso in cui i terreni siano concessi in affitto a giovani coltivatori diretti o lap per almeno 5 anni. Reddito dominicale e reddito agrario subiscono poi un'ulteriore rivalutazione del 30% tranne nel caso di coltivatori diretti e lap. Per i soggetti che rientrano nell'esenzione Irpef nel compilare il quadro RA come sopra indicato, si specifica barrando l'apposita casella che siamo in presenza di coltivatore diretto o lap e che quindi il reddito così determinato finisce nella colonna “*redditi fondiari non imponibili*” e non concorre alla determinazione della base imponibile. L'indicazione nel quadro RA si rende in ogni caso obbligatoria anche perché questo dato può essere necessario, ad esempio, nell'ambito della determinazione del reddito di allevamento, per determinare i capi allevabili ai fini della copertura o meno da parte del reddito agrario dei capi allevati o, in caso contrario, per poter determinare sulla base dei parametri il reddito imponibile per i capi eccedenti.

Qualora l'attività agricola venga svolta per il tramite di società semplice la procedura è la medesima di cui sopra nel momento in cui tutti i soci sono coltivatori diretti o lap, qualora invece alcuni soci non abbiano tale qualifica si rende necessario per questi prevedere nel prospetto di riparto l'imponibilità di tali redditi fondiari.

SCHEDA DI SINTESI

La Legge di Bilancio per il 2023 ha prorogato anche per il periodo d'imposta 2023 l'esenzione Irpef sui redditi agrari e dominicali dichiarati da coltivatori diretti e lap.



L'esenzione è stata introdotta inizialmente dalla Legge di Bilancio per il 2017 per il triennio 2017-2019; a partire dal periodo d'imposta 2020 è stata costantemente oggetto di proroga.



L'agevolazione è usufruibile anche dai soci coltivatori diretti o lap di società semplice agricola e dai familiari coadiuvanti coltivatori diretti o lap conviventi con il titolare dell'impresa se è stata enunciata l'impresa familiare.



Non possono beneficiare dell'esonero i soci coltivatori diretti o lap di Snc o Sas società agricole in quanto il reddito che viene loro imputato per trasparenza è un reddito d'impresa e non un reddito fondiario.



L'esenzione Irpef non manleva dalla compilazione del quadro RA della dichiarazione dei redditi che rimane obbligatoria.



Si può beneficiare dell'esenzione anche qualora si sia solo conduttori del terreno e non anche proprietari, in questo caso l'agevolazione viene applicata solamente sul reddito agrario.

Rivista per la consulenza in agricoltura n. 78/2023

Aumentano i soggetti che possono fruire della piccola proprietà contadina

Luigi Scappini – dottore commercialista e revisore legale

Premessa

L'articolo 1, [comma 110](#), L. 197/2022, la c.d. Legge di Bilancio 2023, introduce una nuova categoria di soggetti che possono fruire dell'agevolazione, ai fini delle imposte indirette, prevista dall'[articolo 2](#), comma 4-*bis*, D.L. 194/2009 in sede di acquisto di terreni con destinazione agricola, nota come piccola proprietà contadina.

Ai sensi del nuovo comma 4-*ter*:

“Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di 24 mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli Iap”.

Perimetro soggettivo

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*bis*, D.L. 179/2009, possono chiedere l'applicazione della c.d. piccola proprietà contadina i coltivatori diretti e gli Iap, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Il coltivatore diretto

La figura del coltivatore diretto, come noto, non trova una definizione univoca, ma, a seconda della norma richiamata se ne possono trovare diverse.

L'[articolo 2083](#), cod. civ., norma disciplinante la figura del piccolo imprenditore, lo cita, con la conseguenza che il coltivatore diretto dovrà avere, per essere tale, i requisiti della professionalità e dell'organizzazione della propria attività.

Anche le norme relative ai contratti agrari, e precisamente l'[articolo 6](#), L. 203/1982, richiamano il coltivatore diretto definendolo come colui che esercita l'attività agricola utilizzando il lavoro proprio e

quello della sua famiglia in misura almeno pari a 1/3 di quello complessivamente necessario per le normali esigenze di conduzione dei fondi.

Sintetizzando le varie definizioni offerte dalla normativa, il coltivatore diretto è colui che esercita, in maniera professionale un'attività agricola ai sensi dell'[articolo 2135](#), cod. civ., direttamente e abitualmente, utilizzando il lavoro proprio o della sua famiglia, e la cui forza lavorativa non sia inferiore a 1/3 di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.

L'imprenditore agricolo professionale

A differenza del coltivatore diretto, lo Iap viene definito dall'[articolo 1](#), D.Lgs. 99/2004, ai sensi del quale è tale il soggetto che dedica alle attività agricole di cui all'articolo 2135, cod. civ., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% de reddito globale da lavoro, percentuali ridotte al 25% nel caso in cui l'imprenditore operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17, Regolamento (CE) 1257/1999.

Ai fini della verifica del parametro reddituale, nel computo totale non si tiene conto dei redditi consistenti in pensioni, assegni a esse equiparate, indennità e somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche o in associazioni ed enti operanti nel comparto agricolo.

Inoltre, la norma richiede che l'aspirante Iap abbia adeguate conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5, Regolamento (CE) 1257/1999. A tal fine rilevano le lauree in materie agrarie o veterinarie, l'aver esercitato attività agricola in qualità di imprenditore, socio di una società agricola o di dipendente per almeno un biennio e, infine, l'aver superato un esame riconosciuto dall'ente certificatore la qualifica di Iap.

A tal fine, si ricorda che soggetto tenuto al riconoscimento è la Regione o Provincia autonoma; l'Inps ha la facoltà di effettuare le opportune verifiche ritenute necessarie, ma solamente a fini previdenziali.

Il Legislatore, con l'[articolo 56-ter](#), comma 1, lettera b), D.L. 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021, è intervenuto sul comma 2, precisando che *“L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale”*.

Gli altri soggetti

Il Legislatore, con la c.d. Legge di Bilancio per il 2016 (L. 208/2015) ha esteso l'ambito di applicazione dell'agevolazione rispettivamente a:

- coniuge e parenti in linea retta di coltivatori diretti e Iap, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi ([comma 906](#));

- proprietari di masi chiusi di cui alla L.P. di Bolzano 17/2001 ([comma 907](#)).

In entrambi i casi è evidente l'intento del Legislatore di agevolare e "semplificare" i passaggi generazionali nonché di offrire uno strumento idoneo al rafforzamento e incremento della dimensione aziendale eliminando il passaggio dal dante causa agli eredi, passaggio che spesso crea non poche complicazioni e, soprattutto, determina frammentazioni nella titolarità dei fondi, prima causa della polverizzazione della proprietà contadina e del conseguente sottodimensionamento aziendale.

Anche le forme societarie possono fruire della piccola proprietà contadina, al rispetto di determinati requisiti. In particolare, possono fruire dell'agevolazione in sede di acquisto dei terreni:

- le società coltivatrici dirette ([articolo 2](#), comma 4-*bis*, D.Lgs. 99/2004);
- le società agricole lap (articolo 2, comma 4, D.Lgs. 99/2004).

Si definiscono società diretto-coltivatrici quelle in cui almeno la metà dei soci rivesta la qualifica di coltivatore diretto.

Al contrario, nel caso delle società agricole lap, il comma 3, [articolo 1](#), D.Lgs. 99/2004, richiede innanzitutto che la società sia agricola ai sensi del successivo articolo 2, D.Lgs. 99/2004.

A tal fine, quindi, lo statuto deve prevedere quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'[articolo 2135](#), cod. civ. e la ragione sociale o la denominazione deve contenere la dizione di società agricola.

Oltre a questi requisiti, ai fini della qualifica di società lap è necessario rispettivamente:

- per le società di persone che almeno un socio sia in possesso della qualifica di lap (per la Sas la qualifica deve essere riconducibile ai soli soci accomandatari);
- per le società di capitali o cooperative almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, deve essere lap.

Nelle società di capitali, per effetto di quanto previsto dal successivo comma 3-*bis*, la qualifica di lap può essere apportata dall'amministratore a una sola società.

Le novità della Legge di Bilancio 2023

L'articolo 1, [comma 110](#), L. 197/2022, ha introdotto il nuovo comma 4-*ter*, [articolo 2](#), D.L. 194/2009, prevedendo che:

"Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere

conseguire, entro il termine di 24 mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli lap”.

La norma consente ai giovani *under 40* che intendono “*entrare*” nel mondo dell’agricoltura di poter procedere all’acquisto dei terreni, fruendo di un’agevolazione prevista in via esclusiva a chi già opera nel settore, a condizione di ottenere, entro 24 mesi dall’acquisto, i requisiti che la piccola proprietà contadina richiede. La novella normativa non deve essere confusa con quanto previsto dall’[articolo 1](#), comma 5-ter, D.Lgs. 99/2004, con cui è previsto il c.d. *lap in itinere*.

Infatti, la norma prevede che:

“Le disposizioni relative all’lap si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all’apposita gestione dell’Inps. Entro 24 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle Regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le Regioni e l’Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di lap”.

In questo caso, infatti, il Legislatore riconosce l’applicazione dell’agevolazione alla condizione che sia già stato iniziato l’*iter* per il riconoscimento della qualifica di *lap* tramite la richiesta alla Regione competente nonché l’iscrizione, a titolo provvisorio, nella gestione agricola da parte dell’Inps.

Dal momento in cui viene fatta richiesta, il Legislatore concede 24 mesi o un termine diverso se previsto dalle Regioni, entro il quale si devono acquisire i requisiti, termine che quindi può cadere anche a ridosso dell’atto di acquisto agevolato. L’*iter* per la concessione della qualifica di *lap* è, in questo caso slegata dall’atto di acquisto del terreno agricolo.

Al contrario, la novella legislativa lega la richiesta di riconoscimento della qualifica di *lap* o coltivatore diretto con l’atto di compravendita per il quale si richiede l’applicazione del regime agevolato.

In attesa di chiarimenti ufficiali, si ritiene la norma estendibile anche al caso in cui il giovane *under 40* entri a far parte di una società semplice.

Le operazioni interessate

Le operazioni agevolate sono gli acquisti di terreni qualificabili come agricoli dagli strumenti urbanistici e destinati all’esercizio di un’attività agricola come definita dall’[articolo 2135](#), cod. civ..

Il riferimento ai terreni qualificati come agricoli comporta che è sufficiente la potenzialità con la conseguenza che il terreno non deve essere obbligatoriamente coltivato; ne deriva l'agevolabilità anche per i terreni incolti e per quelli destinati a un uso diverso.

A supporto di tale impostazione anche la giurisprudenza di legittimità che con l'[ordinanza n. 28170/2022](#), riprendendo un precedente orientamento (cfr. sentenze n. 8136/2011 e [n. 23045/2016](#)), ha evidenziato che:

“in tema di imposta di registro, per determinare la natura del bene compravenduto, onde individuare l'aliquota applicabile, occorre avere riguardo alle previsioni urbanistiche correnti al momento dell'atto, che incidono sulle sue qualità ai fini fiscali, essendone irrilevante la concreta utilizzazione o utilizzabilità”.

Corollario è l'inagevolabilità di una compravendita avente a oggetto un terreno classificato quale edificabile a prescindere dall'utilizzo che se ne fa e che se ne intende fare.

SCHEDA DI SINTESI

L'articolo 1, comma 110, L. 197/2022, ha introdotto il nuovo comma 4-ter nell'articolo 2, D.L. 194/2009, prevedendo che *“Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di 24 mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli lap”.*



La novella normativa si differenzia rispetto a quanto già previsto per il c.d. lap *in itinere* dall'articolo 1, comma 5-ter, D.Lgs. 99/2004.



L'agevolazione si rende applicabile agli acquisti a titolo oneroso di terreni utilizzabili ai fini agricoli e inquadrati come tali dalle previsioni urbanistiche vigenti, nonché alle relative pertinenze.

Dichiarazione Iva in pratica

Salvo Virone – dottore commercialista

Premessa

Come ogni anno, ditte individuali, società di persone, società di capitali etc., operanti nel settore dell'agricoltura sono chiamate alla predisposizione e alla compilazione della dichiarazione annuale Iva, salvo nei casi previsti di esonero. È doveroso ricordare:

1. l'[articolo 34](#), comma 2, D.P.R. 633/1972: si considerano produttori agricoli, i soggetti che esercitano:
 - le attività indicate nell'[articolo 2135](#), cod. civ., e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;
 - gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti dell'Unione Europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
 - le cooperative e loro consorzi di cui all'[articolo 1](#), comma 2, D.Lgs. 228/2001; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci;
2. regimi Iva applicati al settore dell'agricoltura:
 - regime di esonero ai sensi dell'articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, previsto per i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti di agricoli e ittici compresi nella Parte I dell'allegata [Tabella A](#), al D.P.R. 633/1972;
 - regime speciale ai sensi dell'articolo 34, comma 1, D.P.R. 633/1972, costituisce il regime Iva "naturale" per i produttori agricoli. Tale regime preannuncia la detrazione dell'Iva, non sulla base degli acquisti effettuati, bensì sulla base di percentuali di compensazione. A differenza del regime di esonero, in relazione al volume d'affari non sono previsti limiti;
 - regime ordinario.

Fatte queste brevi ma opportune premesse, il presente lavoro ha lo scopo di analizzare, le dinamiche e i meccanismi per una corretta compilazione della dichiarazione annuale Iva, nell'ambito del settore agricolo attraverso una mini guida operativa, al fine, di fornire indicazioni utili in relazione alle caratteristiche delle varie attività agricole secondo le norme attuative e nel concreto attraverso esempi chiarificatori.

Soggetti obbligati: chi sono

I soggetti operanti nel campo dell'agricoltura che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva sono tutti quei contribuenti che nell'anno solare di riferimento o negli anni precedenti, hanno presentato all'Agenzia delle entrate il modello di inizio attività.

Si tratta di tutti quei titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa sotto qualsiasi forma giuridica:

- persone fisiche;
- società di persone, comprese le società semplici;
- società di capitali, anche a scopo consortile;
- cooperative e loro consorzi;
- enti pubblici o privati, come le associazioni di produttori e le loro unioni, etc..

Si ricorda che tale modello di dichiarazione dovrà essere ugualmente presentato dagli operatori economici allorché, nel corso del 2022:

- non hanno effettuato operazioni in regime Iva (è il caso di un agricoltore in regime speciale Iva con volume d'affari pari a zero);
- non sono tenute al versamento dell'imposta;
- hanno effettuato operazioni non imponibili (cessioni intracomunitarie);
- hanno effettuato operazioni non soggette ex [articolo 74](#), commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972.
- agricoltori in regime di esonero che hanno effettuato cessioni di prodotti non rientranti nella Parte I della Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972 (da non confondere con la vendita di beni strumentali) superiori a 1/3 pur avendo un volume d'affari inferiore a 7.000 euro;
- agricoltori in regime di esonero che in precedenza avevano optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari.

Soggetti non obbligati

Non sono, al contrario, tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale:

- produttore agricolo in regime di esonero con volume d'affari non superiore a 7.000 euro nel rispetto dei limiti previsti di 2/3 di prodotti agricoli di cui alla [Tabella A](#), Parte I, D.P.R. 633/1972 ([circolare n. 328/E/1997](#));
- produttore agricolo in regime di esonero con volume d'affari pari a zero.

Quando e da chi va trasmessa

Ai sensi dell'[articolo 8](#), D.P.R. 322/1998, la dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica entro la scadenza ordinaria del 30 aprile 2023. Può essere trasmessa:

- direttamente dal contribuente se dotato di credenziali Fisconline;
- da un intermediario abilitato;
- attraverso altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
- attraverso società appartenenti al gruppo.

Si ricorda che nel giorno in cui si conclude la ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate dei dati trasmessi tramite procedure telematiche la dichiarazione si considera presentata.

Cosa compilare: quadri maggiormente utilizzati

Di seguito le sezioni della dichiarazione da compilare:

- frontespizio (dati del contribuente);
- Quadro VA (informazioni e dati relativi all'attività), suddivisa in 2 Sezioni. La prima riepiloga i dati analitici generali riferiti a ciascuna attività o le attività gestite con autonoma contabilità, la seconda riepiloga tutte le attività svolte da ogni soggetto;
- Quadro VE (operazioni attive e determinazione del volume d'affari). Ha lo scopo di mettere in evidenza l'ammontare delle operazioni attive effettuate dal contribuente nel corso del periodo d'imposta appena concluso, tale da evidenziarne il volume d'affari. Si suddivide in 5 sezioni:
 - la prima VE1-VE11: indica l'ammontare dei conferimenti effettuati dai produttori agricoli agli enti, cooperative e ad altri soggetti di cui al comma 2, lettera c), [articolo 34](#), D.P.R. 633/1972, di beni di cui alla Prima I della Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972. Tale sezione, andrà compilata anche dal produttore agricolo in regime di esonero nel caso in cui nel corso dell'anno venga superato il limite di 1/3 dei corrispettivi previsto per le operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli ittici

elencati nella [Tabella A](#), Parte I, D.P.R. 633/1972 dovendo ai sensi dell'[articolo 34](#), D.P.R. 633/1972 optare per il regime speciale di detrazione dell'imposta dall'anno successivo;

- la seconda VE20-VE23: va compilata dai soggetti che svolgono attività in regime speciale/ordinario di prodotti agricoli e ittici;
- la terza VE24-VE26: mette in evidenza il totale degli imponibili e delle imposte;
- la quarta VE30-VE40: riepiloga tutte le altre operazioni senza applicazione dell'Iva o con l'applicazione del *reverse charge*, comunque soggette a obbligo di fatturazione e registrazione;
- la quinta VE50: mette in risalto il volume d'affari realizzato;

– Quadro VC (esportatori e operatori assimilati). Va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali e operazioni intracomunitarie, di acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell'Iva. I soggetti che operano in regime speciale ai sensi dell'articolo 34, D.P.R. 633/1972, restano esclusi dall'effettuare acquisti in sospensione di imposta potendo avvalersi del diritto alla detrazione o al rimborso dell'Iva teorica;

– Quadro VF (operazioni passive e Iva ammessa in detrazione). Tale quadro, espone nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione l'ammontare degli acquisti annotati sul registro degli acquisti ai sensi dell'[articolo 25](#), D.P.R. 633/1972. Si suddivide in 3 sezioni:

- la prima VF1-VF24: elenca l'ammontare degli acquisti e delle importazioni (acquisti nei territori dello Stato, intracomunitari, importati da Paesi *extra UE*);
- la seconda VF25-VF29: riepiloga il totale degli acquisti e delle importazioni registrate, il totale dell'imposta, gli acquisti intracomunitari, le importazioni, gli acquisti da San Marino e, infine, la ripartizione totale di acquisti e importazioni;
- la terza VF30: attesta il metodo utilizzato per la determinazione dell'Iva ammessa in detrazione per i soggetti destinatari di regimi speciali flaggando opportunamente la casella di riferimento. Le principali caselle da utilizzare per il settore dell'agricoltura risaltano essere 6:

- a) casella 4, attività di agriturismo;
- b) casella 5, associazioni operanti in agricoltura;
- c) casella 7, regime speciale per le attività agricole connesse;
- d) casella 8, regime speciale per le imprese agricole;
- e) casella 9, regime riservato alle attività di enoturismo ai sensi della L. 205/2017;
- f) casella 10, regime riservato alle attività di oleoturismo ai sensi della L. 160/2019.

Se nel corso dell'anno vengono compiute occasionalmente le seguenti operazioni:

- esenti e/o esclusivamente esenti ai sensi dell'[articolo 10](#), n. da 1 a 9, D.P.R. 633/1972;
- cessione di beni usati;
- imponibili, in assenza di acquisti a esse collegate e inerenti;
- disciplinate dall'[articolo 34-bis](#), D.P.R. 633/1972, per attività agricole connesse il contribuente, al fine di darne evidenza nel modello dichiarativo dovrà compilare i righe da VF60 a VF62 e non il rigo VF30.

Sempre nella Sezione 3 del quadro VF sono presenti altresì 3 sottosezioni:

- Sezione 3-A VF31-VF37, in cui riportare le operazioni esenti;
 - Sezione 3-B VF38-VF55, per le operazioni agricole ([articolo 34](#), D.P.R. 633/1972);
 - Sezione 3-C VF60-VF62, riservata ai casi particolari (operazioni occasionali di fornitura di servizi [articolo 34-bis](#), D.P.R. 633/1972);
- Quadro VI (determinazione dell'Iva per particolari operazioni): riepiloga le operazioni passive per:
- acquisti intracomunitari;
 - operazioni di cui all'[articolo 17](#), commi 2, 5, 6 e 7, D.P.R. 633/1972;
 - operazioni svolte da soggetti che operano in particolari settori di attività.
- Quadro VH da compilare nel caso in cui il contribuente debba integrare o correggere dati omessi, incompleti o errati già comunicati nelle LIPE in precedenza trasmesse. Bisognerà indicare tutti i dati richiesti, compresi quelli non soggetti di invio, integrazione o correzione anche nel caso in cui questi dati siano già indicati nel quadro VP della dichiarazione;
- Quadro VL (liquidazione dell'imposta annuale);
- Quadro VT (separata indicazione delle operazioni verso consumatori finali e soggetti Iva). Mette in evidenza le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali (ripartita per Regione o Provincia autonoma) o di titolari di partita Iva;
- Quadro VX (Iva da versare o a credito). Espone l'Iva da versare o a credito derivante dal quadro VL.

Dalla teoria alla pratica

Produttore agricolo che nel corso del 2022 ha svolto nei confronti di soggetti passivi d'imposta anche attività occasionali ai sensi dell'articolo 34, comma 5, D.P.R. 633/1972 (regime delle imprese miste).

Unico modulo

Si ipotizzi che la ditta Alfa con sede a Palermo, in regime speciale, nel corso del 2022 presenti questa situazione:

- cessione di albicocche per 28.000 euro (Iva ordinaria del 4% e percentuale di compensazione del 4%);

- nell'ultimo trimestre cessione occasionale di beni diversi da quelli indicati nella [Tabella A](#), Parte I, D.P.R. 633/1972 pari a 1.000 euro oltre Iva del 10% (marmellata di albicocche riconducibile al n. 73, Parte III della richiamata Tabella A);
- nell'ultimo trimestre fornitura di servizi in modo occasionale (aratura) per 1.000 euro oltre Iva al 22%.
- acquisti per spese generali (utenze) pari a 2.000 euro oltre Iva al 22%;
- acquisti per l'imbottigliamento delle marmellate pari a 500 euro oltre Iva 22%.

Come deve predisporre la dichiarazione Iva e quali quadri si dovranno compilare?

Nell'esempio proposto, il produttore dovrà avere cura di compilare:

- il frontespizio; inserendo i dati generali;
- il quadro VA, indicando nella Sezione I (dati analitici) rigo VA2 il codice attività 01.24.00;

QUADRO VA INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ												
Sez. 1 - Dati analitici generali	Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. ¹ _____ Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA ² <input type="checkbox"/>											
	VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2022 cedulo Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie ³ <input type="checkbox"/> ⁴ _____,00 Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato ⁵ _____											
	VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ ¹ 0 1 2 4 0 0											
	VA3 Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura) Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno ¹ <input type="checkbox"/>											
	VA4 Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001) Denominazione del fondo ¹ _____ Numero Banca d'Italia ² _____ Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita ³ _____ Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%											
VA5	Totale imponibile ¹ _____ Totale imposta ² _____,00 Acquisti apparecchiature ¹ _____,00 ² _____,00 Servizi di gestione ³ _____,00 ⁴ _____,00											
	Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività											
VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni ¹ <input type="checkbox"/>											
VA11	Gruppo IVA art. 70-bis ¹ <input type="checkbox"/>											
VA12	Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno ¹ _____ Importo compensato nell'anno 2022 ² _____,00											
VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini ¹ _____,00											
VA14	Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA ¹ <input type="checkbox"/>											
VA15	Società di comodo ¹ <input type="checkbox"/>											
VA16	Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Importo</th> <th>Codice</th> <th>Importo</th> <th>Codice</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>¹ _____</td> <td>² _____,00</td> <td>³ _____</td> <td>⁴ _____,00</td> <td>⁵ _____</td> <td>⁶ _____,00</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo	¹ _____	² _____,00	³ _____	⁴ _____,00	⁵ _____
Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo							
¹ _____	² _____,00	³ _____	⁴ _____,00	⁵ _____	⁶ _____,00							

- il quadro VE indicando:

- nella Sezione II (operazioni imponibili agricole etc.) rigo VE20 (riepilogo operazioni effettuate con aliquota Iva del 4%) prima colonna l'imponibile di 28.000 euro e nella seconda colonna l'imposta di 1.120 euro; rigo VE22 (operazioni effettuate al 10%) prima colonna l'imponibile di 1.000 euro e nella seconda colonna l'imposta per 100 euro; rigo VE23 (operazioni effettuate al 22%), nella prima colonna l'imponibile per la prestazione di servizi pari a 1.000 euro e nella seconda colonna l'imposta di 220 euro;
- nella Sezione III (totale imponibile e imposta) rigo VE24 nella prima colonna il totale dell'imponibile pari a 30.000 euro e nella seconda colonna l'ammontare dell'imposta pari a 1.440 euro;

- nella Sezione V, VE50 l'ammontare del volume d'affari pari a 30.000 euro.

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		VE1		,00	2	,00	
		VE2		,00	4	,00	
		VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)	,00	6,4	,00	
		VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72	,00	7,3	,00	
		VE5	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta	,00	7,5	,00	
		VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	8,3	,00	
		VE7		,00	8,5	,00	
		VE8		,00	8,8	,00	
		VE9		,00	9,5	,00	
		VE10		,00	10	,00	
		VE11		,00	12,3	,00	
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali		VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1	28.000	,00	4	1.120
		VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,	,00	,00	5	,00
		VE22	e relativa imposta	1.000	,00	10	100
		VE23		1.000	,00	22	220
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta		VE24	TOTALE (somma dei righe da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23)	30.000	,00		1.440
		VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
		VE26	TOTALE (VE24 ± VE25)				1.440
Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1		,00	
		Esportazioni		2		,00	
		Cessioni intracomunitarie		3		,00	
		Cessioni verso San Marino		4		,00	
		Operazioni assimilate		5		,00	
		VE30					
		VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento			,00	
		VE32	Altre operazioni non imponibili			,00	
		VE33	Operazioni esenti			,00	
		VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies			,00	
		Operazioni con applicazione del reverse charge		1		,00	
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		2		,00	
		Cessioni di oro e argento puro		3		,00	
		Subappalto nel settore edile		4		,00	
		Cessioni di fabbricati		5		,00	
		Cessioni di telefoni cellulari		6		,00	
		Cessioni di prodotti elettronici		7		,00	
		Prestazioni comparto edile e settori connessi		8		,00	
		Operazioni settore energetico		9		,00	
		VE35					
		VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati			,00	
		Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		1		,00	
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		2		,00	
		VE37					
		VE38	Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter			,00	
		VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2022			,00	
		VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni			,00	
Sez. 5 - Volume d'affari		VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	30.000	,00		

– il quadro VF indicando:

- nella Sezione I (ammontare degli acquisti effettuati) al rigo VF13 prima colonna l'imponibile di 2.500 euro e nella seconda colonna la relativa imposta di 550 euro;
- nella Sezione II (totale acquisti e importazioni etc.), al rigo VF25 prima colonna il totale dell'imponibile pari a 2.500 euro mentre nella seconda colonna l'ammontare dell'Iva pari a 550 euro; rigo VF27 riportare il totale imposta sugli acquisti imponibili pari a 550 euro; rigo VF29 la ripartizione totale degli acquisti rispettivamente da indicare nella colonna 3 per 500 euro (spese per imbottigliamento) e nella colonna 4 per 2.000 euro (spese per le utenze);
- nella Sezione III (determinazione dell'Iva ammessa in detrazione) al rigo VF30 barrare la casella 8 (imprese agricole); nella sezione 3-B (imprese agricole [articolo 34](#), D.P.R. 633/1972) rigo VF38

riservato alle imprese agricole miste (operazioni già ricomprese nella Sezione 2 del quadro VE), inserire nella prima colonna l'imponibile pari a 1.000 euro mentre nella seconda colonna l'ammontare dell'imposta pari a 100 euro; rigo VF40 indicando le operazioni agricole di cui alla Sezione 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'Iva detraibile forfettariamente elencando nella prima colonna l'imponibile pari a 28.000 euro mentre nella seconda colonna l'ammontare dell'imposta detraibile forfettariamente pari a 1.120 euro; rigo VF53 andrà indicata l'Iva detraibile imputata per le operazioni imponibili diverse (spese per l'imbottigliamento) pari a 110 euro; rigo VF55 riportare il totale dell'Iva ammessa in detrazione pari a 1.230 euro; Sezione 3-C (casi particolari) rigo VF62 bisognerà indicare le operazioni occasionali che rientrano nel regime previsto dall'[articolo 34-bis](#), D.P.R. 633/1972, per le attività agricole connesse. Nel caso proposto bisognerà pertanto indicare nella colonna 1 l'imponibile pari a 1.000 euro mentre nella colonna 2 l'imposta pari a 220 euro; rigo VF71 nel quale riportare l'ammontare complessivo dell'Iva ammessa in detrazione pari a 1.340 euro;

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00
	VF2			,00	4	,00
	VF3			,00	5	,00
	VF4			,00	6,4	,00
Sez. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF21, VF22 e VF23) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,3	,00
	VF6			,00	7,5	,00
	VF7			,00	8,3	,00
	VF8			,00	8,5	,00
	VF9			,00	8,8	,00
	VF10			,00	9,5	,00
	VF11			,00	10	,00
	VF12			,00	12,3	,00
	VF13		2.500,00	,00	22	550,00
	VF17	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00		
	VF18	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	1	,00		
		Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta	2	,00		
	VF19	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1	,00		
		2		,00		
	VF20	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00		
	VF21	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		,00		
	VF22	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00		
	VF23	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1	,00		
		2		,00		
	VF24	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2022		,00		
Sez. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF25	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI		2.500,00		550,00
	VF26	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VF27	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF25 colonna 2 ± VF26)				550,00
		Acquisti intracomunitari	1	Imponibile	2	Imposta
				,00		,00
	VF28	Importazioni	3	Imponibile	4	Imposta
				,00		,00
				con pagamento IVA		senza pagamento IVA
		Acquisti da San Marino	5	,00	6	,00
		Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF25):				
	VF29	1 Beni ammortizzabili		,00	2 Beni strumentali non ammortizzabili	
				,00	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	
				500,00	4 Altri acquisti e importazioni	
						2.000,00

- nella Sezione III (determinazione dell'Iva per tutte le attività esercitate), rigo VL32 Iva a debito per 100 euro; rigo VL38 totale Iva dovuta pari a 100 euro;

QUADRO VL		DEBITI		CREDITI															
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE	VL1 IVA a debito (somma dei rigi VE26 e VJ19)	1.440,00																	
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)			1.340,00															
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	100,00																	
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			,00															
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2021 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) ²			,00															
	VL9 Credito compensato nel modello F24	,00																	
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)			,00															
	VL11 Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98			,00															
		Gruppo IVA (*) ²		,00															
	VL12 Versamenti periodici omessi			,00															
		Gruppo IVA (*) ²		,00															
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate			DEBITI		CREDITI														
	VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00																	
	VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00																	
	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2022 compensato nel mod. F24	,00																	
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00																	
	VL24 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante			,00															
	VL25 Eccedenza credito anno precedente			,00															
	VL26 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio			,00															
	VL27 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto			,00															
	VL28 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto			,00															
	VL29 Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno			,00															
				,00															
	VL30 Ammontare IVA periodica	IVA periodica dovuta ²	IVA periodica versata ³	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità ⁴	IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento ⁵														
		,00	,00	,00	,00														
	VL31 Ammontare dei debiti trasferiti (*)			,00															
	VL32 IVA A DEBITO ovvero	100,00																	
	VL33 IVA A CREDITO			,00															
	VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00															
	VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00															
	VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00																	
VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001	,00																		
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	100,00																		
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)			,00																
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito			,00																
VL41			Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata ¹	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo ²															
			,00	,00															
QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VM	VK	VN	VL	VP	VQ	VT	VX	VO	VG	CS
	X				X	X						X			X	X			

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.

- quadro VT, riepiloga l'ammontare complessivo dell'anno delle operazioni imponibili e il totale dell'imposta differenziandole per consumatore finale o soggetto Iva;

QUADRO VT SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA		1		2	
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Totale operazioni imponibili	30.000,00	Totale imposta	1.440,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	,00	Imposta	,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	30.000,00	Imposta	1.440,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo	,00	,00	,00	,00
VT3	Basilicata	,00	,00	,00	,00
VT4	Bolzano	,00	,00	,00	,00
VT5	Calabria	,00	,00	,00	,00
VT6	Campania	,00	,00	,00	,00
VT7	Emilia Romagna	,00	,00	,00	,00
VT8	Friuli Venezia Giulia	,00	,00	,00	,00
VT9	Lazio	,00	,00	,00	,00
VT10	Liguria	,00	,00	,00	,00
VT11	Lombardia	,00	,00	,00	,00
VT12	Marche	,00	,00	,00	,00
VT13	Malise	,00	,00	,00	,00
VT14	Piemonte	,00	,00	,00	,00
VT15	Puglia	,00	,00	,00	,00
VT16	Sardegna	,00	,00	,00	,00
VT17	Sicilia	,00	,00	,00	,00
VT18	Toscana	,00	,00	,00	,00
VT19	Trento	,00	,00	,00	,00
VT20	Umbria	,00	,00	,00	,00
VT21	Valle d'Aosta	,00	,00	,00	,00
VT22	Veneto	,00	,00	,00	,00

- quadro VX rigo VX1 dal quale emerge il debito Iva da versare tramite il codice 6099 per l'anno di riferimento pari a 100 euro.

QUADRO VX DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA			
VX1	IVA da versare		100,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i rigi VX4, VX5 e VX6)		,00
di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)			,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i rigi VX4, VX5 e VX6)		,00
Importo di cui si richiede il rimborso			,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata			,00
Causale del rimborso		<input type="checkbox"/> Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	<input type="checkbox"/> Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter
Esonero garanzia		<input type="checkbox"/>	
Attestazione delle società e degli enti operativi			
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.			
VX4	FIRMA		Interpello <input type="checkbox"/>
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi			
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):			
<input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;			
<input type="checkbox"/> b) non risultano cadute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;			
<input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.			
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.			
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	Codice fiscale consolidante	,00
RISERVATO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO (ART. 73)	VX7	Iva dovuta da trasferire	,00
	VX8	Iva a credito da trasferire	,00

SCHEDA DI SINTESI

Riepilogo operazioni attive quadro VE.



Riepilogo delle operazioni passive quadro VF.



Flag rigo VF30 casella 8 con compilazione della Sezione 3B.



Liquidazione dell'imposta annuale, riepilogo operazioni effettuate e determinazione dell'Iva a credito o a debito del periodo rispettivamente nei quadri VL, VT e VX.



Termine di presentazione della dichiarazione Iva entro il 30 aprile 2023.

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023:

scopri tutti gli eventi

Legge di bilancio 2023: le novità in sintesi e i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

in diretta web il **2 febbraio** dalle **ore 14:30**

Disciplina Superbonus alla luce del Decreto Aiuti-quater: novità e ultimi chiarimenti delle Entrate

in diretta web il **3 febbraio** dalle **ore 14:30**

Nuova "pace fiscale": novità e ultimi chiarimenti dalle Entrate

in diretta web il **9 febbraio** dalle **ore 14:30**

Forfettari e flat tax: novità e ultimi chiarimenti delle Entrate

in diretta web il **10 febbraio** dalle **ore 14:30**

Assegnazione agevolata e trasformazione in società semplice: novità e ultimi chiarimenti delle Entrate

in diretta web il **14 febbraio** dalle **ore 14:30**

Crediti d'imposta energia e gas: novità e ultimi chiarimenti delle Entrate

in diretta web il **16 febbraio** dalle **ore 14:30**

Tassazione delle cripto-attività: novità e ultimi chiarimenti delle Entrate

in diretta web il **20 febbraio** dalle **ore 14:30**

Acquista il Percorso completo che include tutti e 7 gli incontri

Speciale legge di bilancio 2023 >

Rivista per la consulenza in agricoltura n. 78/2023

Le prime novità del 2023 per la finanza verde: le disposizioni della Legge di Bilancio e la *Sabatini green*

Fabrizio Rosatella - specialista del credito all'agricoltura

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto norme che riguardano gli interventi finanziari per le imprese agricole, alcune di notevole importanza. Si prova a ripercorrere le disposizioni di immediato riferimento al tema della “*finanza verde*” con un *focus* sulla c.d. “*Sabatini green*”.

Si inizia dalla norma che forse riveste la maggiore importanza. L'articolo 1, L. 197/2022, al [comma 392](#), proroga a dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le pmi previsto dall'articolo 1, [comma 55](#), L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022) e il termine finale di applicazione del regime straordinario previsto per contrastare gli effetti della guerra in Ucraina (commi [55-bis](#) e [55-ter](#) inseriti dall'[articolo 16](#), comma 1, D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 91/2022).

Questo significa che, come esplicitato dal Fondo, resteranno in vigore sino alla fine del corrente anno:

- l'importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro;
- l'ammissibilità alla garanzia delle imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo;
- la garanzia all'80% per tutte le operazioni finanziarie a fronte di investimento, per le operazioni per liquidità a favore di imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo nonché per tutte le tipologie di impresa e di operazione finanziaria alle quali non si applica il modello di valutazione (*start up*, *start up* innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto);
- la garanzia al 60% per le operazioni finanziarie per liquidità a favore di imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione.

Come detto, è stata anche prorogata fino al 31 dicembre 2023 l'applicazione della disciplina transitoria e delle ulteriori misure per il contrasto agli effetti della crisi ucraina previste per il Fondo di garanzia dalla Legge di Bilancio 2022.

Con il [comma 394](#), articolo 1, L. 197/2022, vengono assegnati all'Ismea 80 milioni di euro per l'anno 2023 per la concessione delle garanzie di cui all'[articolo 17](#), comma 2, D.Lgs. 102/2004 (garanzie dirette).

Il [comma 414](#), articolo 1, L. 197/2022, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, incrementa la dotazione della nuova Sabatini ([articolo 2](#), D.L. 69/2013) con 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Sempre con riferimento alle operazioni di cui alla Legge Sabatini, il [comma 415](#), articolo 1, L. 197/2022, proroga per ulteriori 6 mesi, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l'ultimazione degli investimenti, come previsto dal Decreto di cui all'articolo 2, comma 5, D.L. 69/2013.

Si coglie l'occasione, quindi per parlare della nuova Sabatini *green*.

Dal 1° gennaio 2023 potranno essere infatti presentate le domande per richiedere le agevolazioni previste dalla suddetta misura.

Sono agevolabili gli investimenti destinati all'acquisto, o all'acquisizione (nel caso di operazioni di *leasing* finanziario), di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

L'agevolazione, nella forma di un contributo in conto impianti, è maggiorata del 30% rispetto a quanto previsto per gli investimenti in beni strumentali ordinari.

Quindi, come precisato nella [circolare n. 410823/2022](#) del Mimit, l'agevolazione è concessa alla pmi nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all'investimento a un tasso d'interesse annuo pari a:

- a) 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;
- b) 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti *green*.

Si ricorda, anche per il calcolo dell'ESL massimo del contributo, che le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti unionali di settore (i c.d. "*regolamenti di esenzione*", ovvero il Regolamento "*ABER n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 per il comparto agricolo, il regolamento*" "*FIBER*" n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 per il comparto della pesca e dell'acquacoltura e il regolamento "*GBER*": il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che è il regolamento generale di esenzione per categoria.

Come previsto dalla predetta circolare, la concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia secondo le regole di operatività del Fondo stesso. Qualora l'ESL del contributo previsto, per effetto del cumulo con altre agevolazioni pubbliche, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di garanzia, superi l'ESL massimo concedibile per l'impresa, il Ministero procede alla rideterminazione dello stesso nella misura massima concedibile.

Ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, è richiesto il possesso, da parte dell'impresa beneficiaria, di almeno uno fra questi documenti:

- idonea certificazione ambientale di processo rilasciata o convalidata da un organismo indipendente accreditato;
- certificazione ambientale di prodotto riconosciuta a livello europeo;
- idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni come specificato al § 13.4 della circolare.

Inoltre, si segnala che il Mimit, con l'avviso 9 gennaio 2023, ha fornito chiarimenti sulla [circolare n. 410823/2022](#) in riferimento a domande, liberatorie, rifinanziamento e proroghe.

Viene data innanzitutto notizia che la nuova piattaforma per la Sabatini è disponibile all'indirizzo <https://benistrumentali.dgiai.gov.it>.

A partire dal 1° gennaio 2023, le domande di agevolazione devono essere compilate, pena l'improcedibilità delle stesse, in via esclusivamente telematica utilizzando la procedura disponibile nella sezione "Gestione nuove domande" della suddetta piattaforma.

Nel caso fossero richieste integrazioni da parte degli intermediari finanziari convenzionati su domande antecedenti al 1° gennaio 2023, le imprese dovranno apportare dette modifiche sulla precedente versione del modulo di domanda (pdf editabile), ferma restando la validità della data originaria di trasmissione della domanda a mezzo pec allo stesso intermediario finanziario.

Per quanto riguarda le modifiche apportate dalla circolare n. 410823/2022 all'[Allegato 4](#) "Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore", il Ministero precisa che:

- per le domande presentate dalle imprese al soggetto finanziatore in data antecedente al 1° gennaio 2023, saranno accettate eventuali liberatorie predisposte utilizzando il precedente *format* ossia utilizzando il *format* di cui all'Allegato 4 della [circolare n. 14036/2017](#);
- per le domande presentate dalle imprese al soggetto finanziatore a partire dal 1° gennaio 2023, è necessario utilizzare il *format* di cui all'Allegato 4 della predetta circolare n. 410823/2022.

Sempre nell'avviso si dà notizia del rifinanziamento della misura stabilito nella Legge di Bilancio 2023 (si veda sopra) e della proroga di ulteriori 6 mesi del termine di ultimazione degli investimenti

inizialmente previsto in 12 mesi dall'articolo 5, comma 5, D.l. 25 gennaio 2016 e dall'articolo 9, comma 10, D.l. 22 aprile 2022.

È conseguentemente prorogato di 6 mesi anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento.

Tornando alla Legge di Bilancio, ai commi da [428](#) a [431](#), articolo 1, L. 197/2022, viene istituito, nello stato di previsione del Misaaf, il “Fondo per l'innovazione in agricoltura”, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di sostenere lo sviluppo di progetti di innovazione nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura.

Il Fondo può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso *voucher*, di agevolazioni alle imprese, ivi inclusa la concessione di contributi a fondo perduto, garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital*.

La disposizione prevede inoltre che possono essere concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” (FRI), ai sensi dell'articolo 1, commi da [354](#) a [361](#), L. 311/2004.

Con successivi decreti del Misaaf saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Inoltre, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può sottoscrivere con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo e agroalimentare (Ismea) e Cassa depositi e prestiti (CDP) una o più convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo.

SCHEDA DI SINTESI

Fra le norme contenute nella nuova Legge di Bilancio (L. 197/2022) si evidenziano alcune disposizioni che impattano direttamente sulla “finanza verde”.



In particolare, si evidenzia:

- la proroga al 31 dicembre 2023 della disciplina transitoria del Fondo di garanzia prevista nella Legge di Bilancio 2022 e del regime straordinario previsto per contrastare gli effetti della guerra in Ucraina;
- il rifinanziamento della Legge Sabatini;
- l'istituzione del Fondo per l'innovazione in agricoltura al fine di sostenere lo sviluppo di progetti di innovazione nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura tramite *voucher*,

contributi a fondo perduto, finanziamenti o sottoscrizione di quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital*. Successivi DD.MM. regoleranno l'attività del Fondo.



Con l'occasione si fa anche un accenno alla nuova "Sabatini green" (circolare n. 410823/2022 e avviso del 9 gennaio 2023 del Ministero delle imprese e del *made in Italy*) che agevola l'acquisto, o l'acquisizione in *leasing* finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi, con un contributo in conto impianti maggiorato del 30% rispetto a quanto previsto per gli investimenti in beni strumentali ordinari.

**La professionalità
va riconosciuta**

**100
BEST IN CLASS**

2023 Edition

ec Euroconference | **Forbes** sponsored by **TeamSystem**

Facoltà per gli Stati membri di introdurre la “domanda senza oneri” per accedere agli interventi della Pac 2023-2027 da parte dei beneficiari

Salvatore Carfi – referente Agea a Bruxelles⁴

La nuova Pac 2023-2027 in vigore dal 1° gennaio 2023 si basa su 10 obiettivi chiave, tra i quali il promuovere l'innovazione e l'introduzione di nuovi modelli e idee concrete sul modo di semplificare la vita degli agricoltori e delle Autorità nazionali. Nell'ambito di questo contesto, i piani strategici nazionali della Pac, compreso quello italiano da ultimo approvato lo scorso dicembre⁵, hanno previsto elementi di innovazioni attraverso l'uso delle nuove tecnologie (il sistema di monitoraggio continuo delle superfici⁶) e di semplificazione condividendo le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione e incoraggiandone l'applicazione da parte degli agricoltori attraverso un migliore uso e scambio dei dati con le Amministrazioni competenti (gli organismi pagatori riconosciuti responsabili dei controlli e dei pagamenti degli interventi della Pac). L'intento comunitario è quello di attuare una nuova visione semplificativa della gestione dei pagamenti per gli interventi della nuova riforma Pac 2023-2027 basato sulla definizione della “domanda senza oneri” di cui al Regolamento UE 2116/2021 – “articolo 65.4, lettera f)”. Sostanzialmente trattasi di un modello in cui all'agricoltore (beneficiario) verrebbe chiesto solo di confermare la dichiarazione predisposta dall'Amministrazione. Una maggiore inclusività digitale deve permettere il riutilizzo dei dati (aperti) e supportare gli agricoltori nella presentazione di domande con dati più accurati e meno onerosi per accedere a pagamenti consultivi e convalidati, riducendo, se non eliminando, le sanzioni. L'attuazione del sistema di “domanda senza oneri” non è un obbligo ma una facoltà concessa agli Stati membri, i quali possono selezionare determinati interventi ai sensi del Regolamento UE 2116/2021 – “articolo 69, § 4 e 5”, in modo da determinare automaticamente il pagamento a cui un beneficiario avrebbe diritto, riducendo così ulteriormente l'onere per l'accesso ai

⁴ Il presente intervento è a carattere personale e non impegna in alcun modo Agea.

⁵ S. Carfi, “[La Commissione Europea approva il Piano strategico nazionale dell'Italia sulla Pac 2023-2027 con i relativi interventi](#)”, in Rivista per la consulenza in agricoltura n. 77/2022.

⁶ Si veda l'articolo 70, Regolamento UE 2116/2021.

pagamenti della Pac da parte dei beneficiari e il rischio di sanzioni rispetto alla domanda attuale precompilata.

Differenza tra il sistema di domanda precompilata/geospaziale e quello di domanda senza oneri per gli interventi della Pac basati sulla superficie

Per stabilire l'ammissibilità a un intervento per superficie, gli organismi pagatori sono obbligati:

1. Informazioni sulle superfici gestite dai richiedenti beneficiari

Sia il sistema della domanda precompilata/geospaziale sia quello "senza oneri" devono rispettare comunque il principio della "geo-spazialità". Nel sistema precompilato la dichiarazione geo-spaziale annuale (indicazione annuale delle geometrie delle superfici agricole coltivate) viene effettuata dal beneficiario sulla base di informazioni precompilate dall'Amministrazione.

Mentre in un sistema di "domanda senza oneri", le informazioni sulle unità spaziali/parcelle agricole gestite dall'agricoltore nell'anno della richiesta, devono essere disponibili e validati in *database* ufficiali informatizzati a disposizione dello Stato membro interessato. Per esempio, in Italia, queste informazioni sono presenti nel "fascicolo aziendale grafico (piano di coltivazione grafico)" su cui fare appoggiare il sistema di "domanda senza oneri" gestito secondo procedure che garantiscano dati affidabili, determinati e veritieri.

2. Informazioni sulle condizioni di ammissibilità stabilite nel Piano strategico Pac per interventi basati sulla superficie

Nel sistema di domanda precompilato/geospaziale attuale, le informazioni rilevanti, per stabilire il rispetto delle condizioni di ammissibilità (ad esempio, attività agricole praticate, documenti giustificativi, *status* di agricoltore attivo o di giovane agricoltore etc.), devono essere fornite dal beneficiario tramite la domanda annuale di aiuto.

Gli organismi pagatori sono anche tenuti a fornire agli agricoltori informazioni precompilate che possono essere modificate se ritenuti errati; il che significa che l'agricoltore dovrebbe detenere una preparazione adeguata e conoscere le regole/condizioni di ammissibilità per potere accedere agli aiuti della Pac.

In pratica, nell'ambito del sistema precompilato/geospaziale, la domanda viene considerata il punto di ingresso (partenza) per stabilire l'ammissibilità ai pagamenti della Pac e viene presentata all'inizio di ciascun anno, di solito entro maggio.

Dopo la presentazione della domanda, l'Amministrazione esegue i controlli sulle informazioni fornite dall'agricoltore (controlli sistematici e sull'uso del suolo) a seguito dei quali è possibile apportare modifiche rispetto alla domanda iniziale con ulteriore aggravio dell'onere amministrativo sia per lo stesso agricoltore sia per l'Amministrazione.

Viceversa, in un sistema di “*domanda senza oneri*”, le informazioni rilevanti, per stabilire il rispetto delle condizioni di ammissibilità, provengono direttamente dalle banche dati gestite dalle Autorità degli Stati membri e poiché tali dati sono dati amministrativi ufficiali o sono già stati validati, possono essere considerati affidabili e non necessitano di ulteriori processi amministrativi.

È qui che il fascicolo aziendale grafico (piano di coltivazione grafico) potrebbe giocare un ruolo chiave nel processo di semplificazione di accesso agli aiuti della Pac, dove gli agricoltori indicherebbero, all'inizio dell'anno, esclusivamente il loro interesse a ricevere pagamenti sulla base degli interventi Pac selezionati, mentre l'Amministrazione, per stabilire la relativa ammissibilità all'aiuto, dovrebbe validarli durante il corso dell'anno attraverso l'uso delle nuove tecnologie e i registri permanenti (registro titoli, SIPA, controlli sistematici, sistema di monitoraggio continuo delle superfici e incroci con banche dati fiscali).

Gli agricoltori verrebbero così informati e pagati per le superfici ammissibili, tranne nei casi in cui richiedano una procedura contraddittoria. Nel concetto della “*domanda senza oneri*”, gli agricoltori non dovranno raccogliere documenti di supporto e presentarli nella domanda annuale, in quanto l'Amministrazione ne avrebbe già accesso attraverso i *database* ufficiali e in caso di non conformità si applicherebbero solo le riduzioni dei pagamenti ma non più sanzioni (solo in caso di frodi). Gli organismi pagatori e gli agricoltori così interagirebbero con proficiuità attraverso strumenti e servizi telematici per rimediare a eventuali errori amministrativi.

Alcuni esempi di interventi da attuate tramite il sistema di domanda senza oneri: BISS, giovani agricoltori e pagamento redistribuito

Secondo la definizione della “*domanda senza oneri*” prevista dal suddetto regolamento, per ricevere un pagamento BISS (disaccoppiato), il beneficiario deve essere un agricoltore attivo, la superficie dell'azienda deve essere ammissibile e utilizzata per l'intero anno, devono essere rispettate delle soglie minime e detenere un numero di diritti all'aiuto.

Quali banche dati potrebbero essere utilizzate in una “*domanda senza oneri*” per gli interventi BISS, giovani agricoltori e redistributivo?

Sicuramente il fascicolo aziendale grafico (piano di coltivazione grafico) annuale i cui dati verrebbero validati tramite:

- l'incrocio con l'anagrafe tributaria e i Registri Imprese per verificare lo *status* di agricoltore attivo e/o quello di giovane agricoltore;
 - l'intersecazione con le informazioni del SIPA per verificare la copertura del suolo e le soglie di ammissibilità all'accesso agli interventi BISS (superfici minime), giovani agricoltori (primi 90 ha) e redistributivo (aziende tra 15-50 ha) previsti dal piano strategico nazionale;
 - per verificare il possesso dei diritti verrebbe utilizzato il registro titoli detenuto dall'Amministrazione.
- Infine, per validare le informazioni sulle attività agricole praticate, gli organismi pagatori potrebbero utilizzare il sistema del monitoraggio continuo delle superfici e gli strumenti di *layer* grafici precostituiti e la banca dati animali anche garantire il rispetto della condizionalità.

In sostanza, se la garanzia di qualità del sistema è conforme agli *standard* comunitari, non ci sarebbe motivo di non accettare tali risultati nel processo del sistema della “domanda senza oneri”.

Su tali basi, le informazioni validate da banche dati pubbliche, sullo *status* dell'agricoltore e sulle attività agricole praticate annualmente permetterebbero di calcolare automaticamente, al centesimo di euro, l'importo da pagare per gli interventi BISS, giovani agricoltori e redistributivo con la sola accettazione da parte dell'agricoltore (oppure, avere la possibilità di contestare il calcolo, se errato).

Conoscere l'importo esatto dei pagamenti dovuti all'agricoltore e da elargire in tempi rapidi, permetterebbe allo stesso di pianificare meglio i rispettivi investimenti e la produttività aziendale.

Un modello auspicabile sarebbe quello di prevedere un sistema di dati condivisi volontariamente dagli agricoltori, derivanti da diverse fonti e dall'uso delle nuove tecnologiche (*geotag* con riconoscimento automatico della coltura tramite intelligenza artificiale, agricoltura di precisione etc.) e utilizzare dati complementari (come il quaderno di campagna informatico).

Un nuovo flusso di lavoro

Per un confronto e per meglio comprendere la semplificazione della “domanda senza oneri” prevista nei Regolamenti unionali della Pac 2023-2027, nel sistema attuale, gli organismi pagatori ricevono prima le domande/richieste e successivamente verificano amministrativamente e oggettivamente se la dichiarazione del beneficiario è corretta e se soddisfa i criteri di ammissibilità e qualora vengano riscontrare discrepanze tra le superfici dichiarate e quelle accertate, vengono applicate riduzioni e

sanzioni. Mentre nel sistema della “domanda senza oneri” la richiesta di aiuto verrebbe creata, automaticamente, dagli organismi pagatori e non sono previste sanzioni.

È evidente che, grazie alla sussidiarietà offerta dalla nuova regolamentazione UE sulla gestione delle domande, sui controlli automatici e l'uso delle nuove tecnologie come il sistema di monitoraggio continuo delle superfici, è possibile prevedere un flusso di lavoro completamente nuovo semplificativo del processo per i pagamenti degli interventi della Pac 2023-2027. D'altronde, è su questo approccio semplificativo che il Masaf, ha basato la Direttiva⁷ sugli indirizzi generali dell'attività amministrativa per l'anno 2023, il rafforzamento del ruolo italiano nella Pac e l'attuazione del relativo Piano strategico nazionale.

SCHEDA DI SINTESI

Uno dei 10 obiettivi previsti dalla Pac 2023-2027: innovazione e introduzione di nuovi modelli e idee concrete sul modo di semplificare la vita degli agricoltori e delle Autorità nazionali.



Facoltà per gli Stati membri di introdurre la “domanda senza oneri” ai sensi degli articoli 67, lettera f) e 69, § 4 e 5, Regolamento UE 2116/2021.



Emanazione di un Decreto del Masaf che definisca, a livello nazionale, l'attuazione della “domanda senza oneri”, predisposizione di una circolare di armonizzazione da parte di Agea organismo di coordinamento e delle regole attuative/operative da parte degli organismi pagatori italiani riconosciuti.

⁷ <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8316> - Direttiva protocollo n. 29419 del 20 gennaio 2023. Si veda in particolare il punto 2 di pagina 8: “Efficiente gestione del Piano, con l'obiettivo di semplificare le procedure, ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e ottimizzare l'uso delle risorse comunitarie e nazionali disponibili”.

Rivista per la consulenza in agricoltura n. 78/2023

Le principali novità della Legge di Bilancio 2023 in materia di lavoro

Francesco Bosetti – consulente del lavoro

La Legge di Bilancio 2023

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, ha previsto numerose novità in materia di lavoro che interessano sia la generalità dei datori di lavoro sia nello specifico i datori di lavoro agricoli.

In merito al settore agricolo le novità in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono le seguenti:

- conferma per il 2023 dell'esonero contributivo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli *under* 40 e neoiscritti alla previdenza agricola;
- previsione, in via sperimentale per il biennio 2023-2024, di una disciplina speciale che regola le prestazioni occasionali; la nuova disciplina abroga la precedente prevista dal D.L. 50/2017.

Nella tabella che segue sono sintetizzate le principali novità in materia di lavoro per il 2023, introdotte dalla L. 197/2022, che si andranno ad analizzare nel dettaglio nei paragrafi successivi.

Le principali disposizioni della Legge di Bilancio 2023 in materia di lavoro	
Misure per la generalità dei datori di lavoro	Misure specifiche per i datori di lavoro agricoli
<ul style="list-style-type: none"> - esonero contributivo lvs lavoratori dipendenti (articolo 1, comma 281, L. 197/2022) - esonero contributivo assunzione percettori reddito di cittadinanza (articolo 1, commi 294 - 296 e 299, L. 197/2022) - proroga agevolazione assunzione “<i>under</i> 36” (articolo 1, comma 297, L. 197/2022) - proroga agevolazione donne svantaggiate (articolo 1, commi 298-299, L. 197/2022) - proroga diritto lavoro agile per i lavoratori “<i>fragili</i>” (articolo 1, comma 306, L. 197/2022) - modifica disciplina prestazioni occasionali (articolo 1, comma 342, L. 197/2022) - miglioramento tutele congedo parentale (articolo 1, comma 359, L. 197/2022) 	<ul style="list-style-type: none"> - esonero contributivo per coltivatori diretti e lap (articolo 1, comma 300, L. 197/2022) - disciplina speciale prestazioni occasionali in agricoltura (articolo 1, commi 343-354, L. 197/2022)

Si precisa che in tema di prestazioni occasionali in agricoltura, l'Inps, con la [circolare n. 6/2023](#), ha

chiarito che è prossima la pubblicazione di una circolare che fornirà ulteriori precisioni in merito, alla luce delle nuove disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2023.

Esonero contributivo lvs lavoratori dipendenti

Viene confermato per il 2023 (periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023) l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali lvs a carico dei lavoratori, pubblici e privati con l'esclusione dei lavoratori domestici, previsto dall'articolo 1, [comma 121](#), L. 234/2021, nella misura di 2 punti percentuali, con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, L. 234/2021.

In aggiunta la Legge di Bilancio 2023 prevede un incremento di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Dal punto di vista pensionistico il lavoratore non subisce penalizzazioni da tale misura agevolativa, in quanto resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Pertanto, l'esonero della contribuzione carico lavoratore è pari a:

- 2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro;
- 3% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

Retribuzione imponibile	Misura esonero	Aliquota lvs ¹ con applicazione esonero
inferiore a 1.923 euro	3%	6,19%
superiore a 1.924 euro e non eccedente a 2.692 euro	2%	7,19%

Esonero contributivo assunzione percettori reddito di cittadinanza

L'articolo 1, commi [294](#) - [296](#) e [299](#), L. 197/2022 c.d. Legge di Bilancio 2023, introduce un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza, alternativo all'esonero previsto dall'[articolo 8](#), D.L. 4/2019.

Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il nuovo incentivo consiste nell'esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dell'azienda con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail:

¹ Ipotizzando aliquota ordinaria pari al 9,19%.

- per un periodo massimo di 12 mesi;
- nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- per le assunzioni a tempo indeterminato, ovvero le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, purché avvenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (a esclusione del lavoro domestico).

L'incentivo è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, trattandosi di misura selettiva soggetta alla disciplina in materia di aiuti di Stato prevista dagli articoli 107 e 108, T.fue.

Per la fruizione dello sgravio, pertanto, occorrerà attendere *in primis* l'autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell'Inps.

Proroga agevolazione assunzione “under 36”

L'articolo 1, [comma 297](#), L. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023 proroga anche per le assunzioni a tempo indeterminato/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di soggetti *under 36* e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa, l'esonero al 100% dei contributi previdenziali a carico azienda già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022 dall'articolo 1, [comma 10](#), L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021).

Rispetto alla previsione della Legge di Bilancio 2021, in tale caso l'importo dell'esonero è innalzato da 6.000 a 8.000 euro mentre rimane invariato il periodo di spettanza: massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'esonero è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, trattandosi di misura selettiva soggetta alla disciplina in materia di aiuti di Stato prevista dagli articoli 107 e 108, T.fue.

Come previsto per l'agevolazione precedentemente trattata, per la fruibilità dell'esonero, pertanto, occorrerà attendere *in primis* l'autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell'Inps.

Proroga agevolazione donne svantaggiate

L'articolo 1, commi [298-299](#), L. 197/2022, estende anche per il 2023 quanto previsto dal [comma 16](#), articolo 1, L. 178/2020, ma con un innalzamento della soglia massima dell'esonero: ai datori di lavoro

che assumono donne lavoratrici l'esonero contributivo di cui all'[articolo 4](#), commi 9-11, L. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

Le lavoratrici oggetto dell'agevolazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L'esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l'efficacia è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea e le istruzioni operative da parte dell'Inps.

Proroga diritto lavoro agile per i lavoratori "fragili"

Durante l'emergenza pandemica e fino al 31 dicembre 2022 il Legislatore ha riconosciuto il diritto alla richiesta del lavoro agile per determinate categorie di lavoratori che, seppure ragioni diverse, sono state identificati come soggetti per i quali era assolutamente necessario favorire l'utilizzo dello *smart working*, ovvero i lavoratori "fragili" e i genitori con figli *under 14*.

L'articolo 1, [comma 306](#), L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha prorogato al 31 marzo 2023 il diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile per i soli lavoratori fragili, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai Ccnl, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

Si sottolinea pertanto che non sono interessati a tale proroga i genitori con figli sotto i 14 anni, per i quali il diritto allo *smart working* è terminato in data 31 dicembre 2022; la mancata proroga di tale diritto per i genitori con figli *under 14* è dovuta dalla mancata previsione per il 2023 del ricorso alla didattica a distanza (c.d. DAD) da parte degli istituti scolastici.

In aggiunta, rispetto alla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2022, non è più prevista la possibilità per i lavoratori fragili di svolgere specifiche attività di formazione professionale anche da remoto in caso di impossibilità di svolgimento del lavoro in modalità agile.

Modifica disciplina prestazioni occasionali

L'articolo 1, [commi 342](#), L. 197/2022, modifica in maniera radicale la disciplina delle c.d. PrestO ([articolo 54-bis](#), D.L. 50/2017); le novità a tale disposizione sono le seguenti:

- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, il limite massimo dei compensi dal 2023 è pari a 10.000 euro (in precedenza 5.000 euro);
- possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (in precedenza 5);
- le PrestO possono essere utilizzate anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, *night club* e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1;
- è previsto un divieto generale di accesso al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese operanti nel settore agricoltura; per tale settore il ricorso alle prestazioni occasionali è possibile mediante la disciplina speciale prevista dall'articolo 1, commi [343-354](#), L. 197/2022.

L'Inps, con la [circolare n. 6/2023](#) ha precisato che a seguito del divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell'agricoltura, le stesse potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.

Miglioramento tutele congedo parentale

L'articolo 1, [comma 359](#), L. 197/2022 ha apportato una modifica all'[articolo 34](#), comma 1, Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001) che attualmente riconosce ai lavoratori un'indennità Inps pari al 30% della retribuzione media giornaliera per i seguenti periodi di congedo parentale, da usufruire entro i 12 anni di età del bambino:

- 3 mesi a ciascun genitore (il diritto non è trasferibile all'altro genitore);
- un ulteriore periodo di 3 mesi, fruibile in alternativa (o anche divisibile) tra i genitori;
- 9 mesi di congedo, in presenza di un solo genitore o se l'affidamento del minore è esclusivo di un genitore.

Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai 9 mesi indennizzati, spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.

A decorrere dal 1° gennaio 2023 la Legge di Bilancio 2023 prevede un incremento della misura dell'indennità per congedo parentale dal 30% (misura ordinaria dell'indennità di congedo)

all'80%, nel limite massimo di un mese e da usufruire, in alternativa tra i genitori, entro il sesto anno di vita del bambino, anche nei casi di adozione e affidamento.

Tale aumento dell'indennità Inps spetta ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità/paternità successivamente alla data del 31 dicembre 2022.

L'Inps, con [circolare n. 4/2023](#), non ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto a quanto riportato nella disposizione normativa e ha precisato che maggiori precisazioni verranno illustrate con una successiva circolare.

Esonero contributivo per coltivatori diretti e lap

Come anticipato, la Legge di Bilancio 2023 ha confermato anche per l'anno in corso l'agevolazione contributiva per il settore agricolo che prevede l'esonero dal versamento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti della durata di 24 mesi a favore dei coltivatori diretti e degli lap, con età inferiore a 40 anni, che abbiano effettuato per la prima volta l'iscrizione nella previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.

L'Inps, con la [circolare n. 85/2017](#), ha chiarito che l'espressione "*nuove iscrizioni nella previdenza agricola*" si intende soddisfatta qualora lo lap o il coltivatore diretto non sia stato già iscritto, e successivamente cancellato, nei 12 mesi precedenti l'inizio della nuova attività per la quale si chiede l'ammissione al beneficio; tale requisito per i coltivatori diretti è richiesto con esclusivo riferimento al titolare del nucleo cd.

Ai sensi della circolare Inps n. 85/2017, il cui ambito di applicazione si possa estendere anche per l'esonero nel 2023, lo sgravio in esame ha oggetto:

- la quota per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (lvs);
- il contributo addizionale ex [articolo 1](#), comma 17, L. 160/1975 per il quale è tenuto l'lap e il coltivatore diretto per l'intero nucleo.

Sono esclusi dall'agevolazione:

- il contributo di maternità dovuto, ai sensi dell'[articolo 66](#), D.Lgs. 151/2001, per ciascuna unità attiva iscritta nella gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli lap;
- il contributo Inail, dovuto dai soli coltivatori diretti.

Ai soggetti destinatari dell'esonero contributivo riconosciuto dall'Inps viene accreditata regolarmente la contribuzione piena, ovvero l'aliquota contributiva ordinariamente applicata.

L'esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e si applica nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013, concernenti i c.d. aiuti *de minimis* da parte degli Stati membri.

Disciplina speciale prestazioni occasionali in agricoltura

Per il settore agricolo la c.d. Legge di Bilancio introduce un regime sperimentale valido per il 2023 e 2024 valido per le prestazioni occasionali attivate da datori di lavoro appartenenti a tale settore.

A decorrere dal 1° gennaio 2023 è possibile ricorrere a prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato in riferimento ad attività stagionali di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti all'instaurazione del rapporto di prestazione occasionale, quali:

- a) persone disoccupate, ai sensi dell'[articolo 19](#), D.Lgs. 150/2015, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o dell'indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, di cui rispettivamente agli articoli [1](#) e [15](#), D.Lgs. 22/2015, o del Reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
- b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- c) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'Università;
- d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'[articolo 21](#), L. 354/1975, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Il contratto può avere una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro; in caso di superamento del limite di 45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato con sanzioni da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di violazione da parte di soggetti non autorizzati o di mancata comunicazione al Centro per l'impiego, a meno che non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore.

Il datore di lavoro agricolo per l'attivazione delle prestazioni occasionali è tenuto ai seguenti adempimenti:

- acquisire, prima dell'inizio della prestazione, un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva;
- inviare preventivamente al competente Centro per l'impiego a comunicazione obbligatoria UNILAV; a tale proposito, il Ministero del lavoro, con la [nota n. 462/2023](#), ha comunicato di avere aggiornato il modello "UNILAV" ai fini della comunicazione obbligatoria relativa all'attivazione delle nuove prestazioni occasionali agricole;
- iscrivere i lavoratori occasionali nel Libro unico del lavoro; tale iscrizione può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.

Viene abolito l'obbligo per il lavoratore che eroga prestazioni a favore delle imprese del settore agricolo di autocertificare di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

La c.d. Legge di Bilancio ha precisato inoltre che:

- l'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, deve essere effettuata dal datore di lavoro entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite da Inps e Inail.

Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

SCHEDA DI SINTESI

Il 2023 ha portato con sé numerose novità in materia di lavoro frutto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), entrata in vigore dal 1° gennaio 2023.



Per l'agricoltura, le principali misure sono rappresentate dalla conferma dell'esonero contributivo per i coltivatori diretti e gli lap, con età inferiore a 40 anni, che abbiano effettuato per la prima volta l'iscrizione nella previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 e l'introduzione, in via sperimentale per il biennio 2023-2034, di una disciplina speciale che regola le prestazioni occasionali in agricoltura.



L'agevolazione contributiva a favore dei coltivatori diretti e lap *under* 40 ha una durata massima di 24 mesi e prevede l'esonero dal versamento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.



Lo sgravio per gli *under* 40 ha a oggetto:

- la quota per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (lvs);
- il contributo addizionale *ex* articolo 1, comma 17, L. 160/1975 per il quale è tenuto l'lap e il coltivatore diretto per l'intero nucleo.



La Legge di Bilancio 2023 introduce una normativa transitoria speciale per il biennio 2023-2024 che consente alle imprese agricole il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo determinato riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti all'instaurazione del rapporto.



In caso di superamento del limite di 45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato con sanzioni da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di violazione da parte di soggetti non autorizzati o di mancata comunicazione al Centro per l'impiego.

Rivista per la consulenza in agricoltura n. 78/2023

Recesso di un socio con successiva perdita della pluralità

Centro studi tributari

Il caso

La società semplice agricola Alfa è composta dai soci Rossi e Bianchi.

A seguito di alcune divergenze nella conduzione dei terreni il socio Bianchi decide di recedere dalla società e, a tal fine chiede, quale contropartita l'assegnazione di alcuni terreni di proprietà della società. Si chiede quali sono le conseguenze fiscali di tale "assegnazione" e, in subordine le opzioni per il socio Rossi che non intende ricostituire la pluralità dei soci entro i 6 mesi concessi dal codice civile.

La soluzione

La società semplice, da un punto di vista fiscale determina il proprio reddito imponibile quale sommatoria delle singole categorie di reddito previste dall'[articolo 6](#), Tuir.

Il reddito complessivo viene imputato direttamente in capo a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dall'effettiva percezione, in ossequio al generale principio di trasparenza di cui all'[articolo 5](#), Tuir.

Nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, come affermato dall'Agenzia delle entrate con la [risposta a interpello n. 691/E/2021](#) che, sebbene riferita a un caso di scioglimento è applicabile anche alla fattispecie del recesso del socio:

“sono qualificati come redditi di partecipazione i redditi compresi inter alia nelle somme attribuite ai soci in dipendenza di liquidazione della società e determinati dalle disposizioni di cui dall'articolo 47, comma 7, Tuir. In particolare, l'articolo 47, comma 7, Tuir prevede che “le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di ... liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate”. Tale disposizione - concepita per le società di capitali - trova applicazione in quanto compatibile (in tal senso l'articolo 20-bis, Tuir) e deve essere coordinata con sia con la previsione del citato articolo 68, comma 6, Tuir sia con le peculiarità della società semplice. Di conseguenza non assumeranno rilievo in tale occasione le eventuali attribuzioni di importi - opportunamente

documentate – che non hanno concorso alla determinazione del reddito complessivo della società semplice perché esenti, o assoggettati a imposizione sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta”.

Per quanto concerne la possibile mancata ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone nei 6 mesi previsti dal codice civile, le strade percorribili sono le seguenti:

- ai sensi dell'[articolo 2272](#), cod. civ. si avrà lo scioglimento della società;
- prosecuzione come ditta individuale. In questo caso, ai fini delle imposte dirette, non emergono plusvalenze imponibili se il socio superstite prosegue l'attività sotto forma di ditta individuale e mantiene inalterati nella sua contabilità i valori dei beni stessi (in tal senso vedasi la [circolare n. 54/E/2002](#)). La continuazione dell'attività in forma individuale configura la trasformazione della società in impresa individuale in senso generico. Non si può affermare, come per la trasformazione di una società in un altro tipo di società, che la società, senza estinguersi, continui a esistere sotto una diversa forma giuridica. Ne consegue che deve essere effettuata la liquidazione della società, a conclusione della quale il patrimonio sociale residuo è assegnato al socio superstite e si determina l'estinzione della società medesima. Poiché l'assegnazione di azienda o ramo di azienda non rientra nel campo di applicazione dell'Iva, tale operazione è soggetta a registro fisso, anche se l'azienda comprende beni immobili per i quali sono invece dovute le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale sul valore degli stessi ricompresi nell'azienda oggetto di assegnazione (in tal senso vedasi la [risoluzione n. 47/E/2006](#)).

Rivista per la consulenza in agricoltura n. 78/2023

Catasto

Requisiti per la correzione catastale

In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 335, L. 311/2004, soddisfa l'obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dall'articolo 8, D.P.R. 138/1998 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere *ex ante* le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in una operazione di riclassificazione a carattere diffuso (cfr. sentenza n. 25201/2022).

[Cassazione – sezione V – ordinanza n. 37612 – 14 dicembre 2022 – 22 dicembre 2022](#)

Immobili

Requisiti per la pertinenzialità

Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i 2 beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una "*utilità*" al bene principale, e non al proprietario di esso; l'accertamento in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano il rapporto pertinenziale fra 2 immobili e consistenti nella volontaria e permanente destinazione di uno di essi al servizio dell'altro comporta un giudizio di fatto che, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se espresso con motivazione adeguata e immune da vizi logici (cfr. sentenza n. 4599/2006).

[Cassazione – sezione V – ordinanza n. 36366 – 11 novembre 2022 – 13 dicembre 2022](#)

Iva

Nessuna agevolazione per la cessione dei pannelli solari

In tema di Iva, l'agevolazione di cui all'articolo 16, D.P.R. 633/1972 non si applica alle cessioni di pannelli solari in quanto gli stessi, singolarmente considerati, pur essendone una componente necessaria, non costituiscono di per sé un impianto fotovoltaico, ai sensi del n. 127-*quinquies* della Tabella A, allegata al citato Decreto, che, nell'utilizzare il termine "*impianto*", fa riferimento a un insieme di componenti predisposti per la produzione di beni, senza che sia possibile un'interpretazione estensiva di una norma che contempla un'agevolazione: ne consegue che, in detta ipotesi, può solo trovare applicazione, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il regime agevolativo previsto dal n. 127-*sexies* della medesima Tabella (cfr. sentenze n. 25080/2019 e n. 7788/2019).

[Cassazione – sezione VI – ordinanza n. 668 – 9 novembre 2022 – 12 gennaio 2023](#)

Redditi diversi

In caso di nuova rivalutazione non scattano le sanzioni per le rate della precedente non versate

Nel caso in cui il contribuente opti, sulla base dell'articolo 2, D.L. 70/2011 (convertito dalla L. 106/2011), per la rideterminazione del valore del bene, avvalendosi, per l'effetto, della facoltà di scomputare, in sede di versamento dell'imposta sostitutiva dovuta sulla base della nuova normativa, quella già pagata in occasione della precedente rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 1, comma 91, L. 244/2007, si è in presenza di una vera e propria riapertura dei termini per le rivalutazioni, sicché le nuove rate si sostituiscono a quelle originarie, gli effetti della nuova rivalutazione non retroagiscono alla precedente e non ricorrono i presupposti per pretendere le sanzioni e gli interessi sulle rate dovute sulla base della pregressa rivalutazione e non pagate.

[Cassazione – sezione VI – ordinanza n. 37583 – 23 novembre 2022 – 22 dicembre 2022](#)

Conseguenze dell'utilizzo di un valore inferiore al rideterminato

In tema di plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere a) e b), Tuir, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, l'indicazione, nell'atto di vendita dell'immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base della perizia giurata a norma dell'articolo 7, L. 448/2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell'imposta sostitutiva, né la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene (cfr. sentenza SS.UU. n. 2321/2020).

[Cassazione – sezione V – ordinanza n. 37468 – 15 dicembre 2022 – 21 dicembre 2022](#)

Rileva il valore dichiarato in successione

L'articolo 68, comma 2, Tuir dispone che in caso di acquisto per successione il valore fiscalmente riconosciuto del terreno o delle partecipazioni è rappresentato dal valore dichiarato dagli eredi ai fini dell'imposta. Infatti, gli eredi in sede di successione, relativamente ai terreni, comunque assolvono le imposte ipotecarie e catastale nella misura complessiva del 3%, ovvero, l'imposta di successione se dovuta. In difetto di espressa manifestazione di volontà da parte dell'erede, il valore eventualmente rideterminato in sede di rivalutazione da parte del *de cuius* perde ogni valenza fiscale (cfr. sentenze n. 9958/2022 e n. 19374/2018).

[Cassazione – sezione V – ordinanza n. 37348 – 13 dicembre 2022 – 20 dicembre 2022](#)

Tassazione separata per la cessione dell'edificabile

In tema di imposta sui redditi, ai sensi dell'articolo 67, Tuir, è soggetta a tassazione separata quale "*reddito diverso*" la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un terreno edificabile, non assumendo rilievo la natura pertinenziale dello stesso che non ne esclude, di per sé, la potenzialità edificatoria (cfr. sentenza n. 1714/2018).

[Cassazione – sezione V – ordinanza n. 37018 – 13 dicembre 2022 – 16 dicembre 2022](#)

Redditi fondiari

Dichiara l'esecutato il reddito dell'immobile sottoposto a sequestro

In tema di imposte sui redditi, il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile sottoposto a pignoramento concorre alla formazione del reddito del debitore esecutato, indipendentemente dalla percezione dei canoni, a norma dell'articolo 23, Tuir, in quanto, se, in base all'articolo 2912, cod. civ., il pignoramento comprende i frutti della cosa pignorata, sicché i suoi effetti si estendono, nel caso di pignoramento immobiliare, ai canoni di locazione maturati successivamente al perfezionamento del vincolo, nondimeno i canoni stessi appartengono, come l'immobile, fino alla vendita coattiva, al debitore esecutato, cui sarà restituito l'eventuale residuo del ricavato della vendita e delle rendite maturate (cfr. sentenze n. 16981/2020 e n. 20764/2006).

[Cassazione – sezione V – ordinanza n. 37610 – 16 dicembre 2022 – 22 dicembre 2022](#)

Tributi locali – Ici

Requisiti per la retroattività della ruralità

Ai fini del riconoscimento retroattivo della ruralità, era necessaria non solo la specifica autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di ruralità per il quinquennio precedente alla presentazione della domanda secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 2-bis, D.L. 70/2011, convertito, con modifiche, dalla L. 106/2011, e delle norme successive, ma anche che il relativo procedimento fosse concluso con la relativa annotazione in atti (cfr. sentenze n. 10894/2022, n. 10002/2022, n. 29283/2021, n. 18266/2021, 17038/2021, n. 9971/2021, n. 22124/2020, n. 33932/2019).

[Cassazione – sezione V – ordinanza n. 1148 – 5 ottobre 2022 – 16 gennaio 2023](#)

Abbattimento dell'imposta sul fabbricato inagibile anche senza richiesta del contribuente

Quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune è da escludersi il pagamento dell'Ici in misura integrale anche se il contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. 212/2000, articolo 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore (L. 212/2000, articolo 6, comma 4) (cfr. sentenze n. 8592/2021, n. 1263/2021, n. 18418455/2016 e n. 18453/2016).

[Cassazione – sezione V – ordinanza n. 1070 – 5 ottobre 2022 – 16 gennaio 2023](#)

Cambio di destinazione del terreno con efficacia solo con le prescrizioni precettive

Un terreno qualificato come edificatorio da uno strumento urbanistico comunale (PRG o PGT), ove venga successivamente considerato come agricolo da un Piano territoriale provinciale di coordinamento (PCTP), mantiene la natura edificatoria fino a quando lo strumento comunale non abbia adottato le prescrizioni sovracomunali di carattere precettivo. Pur esistendo, infatti, un obbligo di conformazione a carico del comune alle indicazioni del PCTP, il valore precettivo di questo non è idoneo a superare l'unica fonte diretta del vincolo urbanistico contenuta nei PRG comunali. Ne consegue l'irrilevanza di tale de qualificazione dei terreni, ai fini del pagamento dell'Ici e la legittimità delle sanzioni irrogate per infedele dichiarazione.

[Cassazione – sezione V- sentenza n. 37051 – 15 novembre 2022 – 19 dicembre 2022](#)

Tributi locali – Imu

Ai fini dell'esenzione serve l'annotazione di ruralità

Pur se non vi è effetto automatico di riconoscimento della ruralità solo per la presentazione della domanda di variazione, l'articolo 2, comma 5-ter, D.L. 102/2013, prevede che gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità, si producano (non già dalla sola presentazione della domanda), ma dalla domanda e dall'inserimento dell'annotazione negli atti catastali. Ai fini del trattamento esonerativo, dunque non è sufficiente la mera presentazione dell'autocertificazione, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla Corte Costituzionale (ordinanza n. 115/2015), il quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al D.M. 26 luglio 2012, porta a escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione (cfr. ordinanze n. 3226/2021 e n. 26617/2017).

[Cassazione – sezione V – ordinanza n. 37008 – 16 novembre 2022 – 16 dicembre 2022](#)

Tributi locali – Tari

Esenzione per gli immobili effettivamente inutilizzabili e non per i soli inutilizzati

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'articolo 62, comma 2, D.Lgs. 507/1993, nello stabilire che non sono soggetti alla stessa i locali e le aree che "*risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità*", sottrae all'imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilità (cfr. sentenze n. 21726/2004 e n. 16785/2002).

[Cassazione – sezione VI – ordinanza n. 37965 – 8 novembre 2022 – 28 dicembre 2022](#)

L'informazione quotidiana, attenta e completa, disponibile gratuitamente

**NOTIZIE E APPROFONDIMENTI
PER I PROFESSIONISTI DI TUTTA ITALIA**

Iscriviti alla mailing list e rimani informato su tutte le news

www.ecnews.it



EDITORE E PROPRIETARIO

Gruppo Euroconference Spa
Via E. Fermi, 11 - 37135 Verona

DIRETTORE RESPONSABILE

Fabio Garrini

DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Massimo Bagnoli e Luigi Scappini

COMITATO SCIENTIFICO

Gianni Allegretti Fabrizio Rosatella
Francesco Preziosi Alberto Rocchi

REDAZIONE

Milena Martini e Chiara Ridolfi

SERVIZIO CLIENTI

Per informazioni sull'abbonamento scrivere a:
circolari@euroconference.it

SITO INTERNET

Per informazioni e ordini:
www.euroconference.it/editoria

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

Mensile
Vendita esclusiva per abbonamento
Pubblicazione telematica

ABBONAMENTO ANNUALE 2023

Euro 180,00 Iva esclusa

I numeri arretrati sono disponibili nell'area riservata, accessibile tramite le proprie credenziali dal *link*:
http://www.euroconference.it/area_riservata_login.

In caso di smarrimento delle *password* è possibile utilizzare la funzionalità "Hai dimenticato la password?" disponibile nella pagina di login.

Registrazione del tribunale di Verona n.6848 del 6 ottobre 2015

Iscrizione ROC 13 marzo 2017 n.28049

ISSN 2499-0698

Per i contenuti di "Rivista per la consulenza in agricoltura" Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Gruppo Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference Spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.